

ANTONIO RUGGERI

Interpretazione costituzionale e ragionevolezza *

SOMMARIO: 1. Interpretazione e ragionevolezza quali termini espressivi di una teoria generale dell'ordinamento giuridico (cenni a riguardo delle mutue implicazioni che tra i termini stessi si intrattengono). – 2. Varietà delle articolazioni interne e delle forme sia dell'interpretazione costituzionale che della ragionevolezza: in particolare, la struttura degli enunciati, a seconda che siano espressivi di *principi* ovvero di *regole*, come oggetto e prodotto ad un tempo dell'interpretazione, e il diverso "preorientamento" metodico che sta a base, rispettivamente, dell'*interpretazione della Costituzione* e dell'*interpretazione (di legge) costituzionale*. – 3. L'interpretazione dei principi costituzionali e il sussidio ad essa prestato dalla considerazione, in prospettiva assiologicamente orientata, di materiali normativi sia di diritto "esterno" che subcostituzionali, oltre che di materiali fattuali, ai primi variamente legati. – 4. *Preorientamento assiologico* e *dovere di fedeltà alla Repubblica* come veicolo di *moralizzazione* del diritto e dell'esperienza costituzionale e di *positivizzazione* dell'"etica repubblicana". – 5. Il *preorientamento fattuale* ed il ruolo da esso giocato nell'assegnazione di sensi ai principi costituzionali (e, discendendo, agli enunciati restanti). – 6. (*Segue*) Normazione subcostituzionale e casi, quali fattori ora di stabilizzazione ed ora di destabilizzazione semantica degli enunciati costituzionali: ancora a riguardo della convergenza ovvero della divergenza del *preorientamento assiologico* e del *preorientamento fattuale* nella ricognizione semantica degli enunciati costituzionali, in seno ad un quadro teorico-ricostruttivo metodicamente ispirato all'idea dell'intreccio fitto ed indissolubile tra *fatti* e *valori* (e, perciò, della solo parziale distinzione nell'esperienza giuridica tra *essere* e *dover essere*). – 7. La struttura composita di *fatti* e *valori*, i "bilanciamenti" interni agli uni ed agli altri che essa sollecita a fare, il carattere artificioso della ricostruzione teorica che vede i "bilanciamenti" stessi rigidamente distinti dall'interpretazione.

1. *Interpretazione e ragionevolezza quali termini espressivi di una teoria generale dell'ordinamento giuridico (cenni a riguardo delle mutue implicazioni che tra i termini stessi si intrattengono)*

I termini evocati dal titolo dato a questa mia succinta riflessione richiedono alcuni minimi chiarimenti iniziali al fine di allontanare taluni equivoci che potrebbero altrimenti condizionare la linearità della comunicazione tra chi scrive e chi legge.

La prima notazione concerne la stessa possibilità di tenere distinti i concetti richiamati dai termini suddetti che, a seconda dei modi con cui possono essere (ed effettivamente sono) intesi, parrebbero in maggiore o minore misura sovrapporsi l'uno all'altro, fino al punto di farsi assorbire a vicenda. E, invero, la congiunzione che figura nel titolo può, da una certa prospettiva metodica e per certi suoi svolgimenti teorico-ricostruttivi, commutarsi in forma verbale portando alla identificazione dei termini. È peraltro assai noto, sì da non richiedersi qui ulteriore discorso, che una cospicua ed agguerrita corrente di pensiero, dalle ascendenze assai risalenti ma ultimamente profondamente rinnovatasi al proprio interno e diffusasi tra cultori di diverse discipline, fa ruotare attorno al perno dell'interpretazione l'intera teoria dell'ordinamento giuridico, al punto che la seconda finisce col risolversi per intero nella prima. Per contro, altra ed ugualmente nutrita dottrina vede nella ragionevolezza non soltanto una "tecnica", per mezzo della quale possono essere ricostruite e compiutamente apprezzate le più espressive ed immediatamente qualificanti dinamiche costitutive dell'ordinamento, ma, nuovamente, l'essenza stessa dell'ordinamento, nel suo farsi e da

* Relazione al Convegno su *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale*, organizzato dalla Società italiana degli studiosi del diritto civile, Capri 18-20 aprile 2006.

se medesima rigenerarsi senza sosta, si da commutarsi essa pure nell'oggetto ovvero nella fonte di una teoria generale dell'esperienza giuridica.

Non a caso un'avvertita dottrina¹ ne ha di recente con puntuali argomenti discorso quale "principio architettonico del sistema", idoneo ad informare non soltanto le pratiche della giurisprudenza costituzionale (o, con maggiore larghezza, della giurisprudenza *tout court*), dove pure – come si sa – la ragionevolezza riceve spazio ed attenzione crescenti, bensì le manifestazioni in genere di potere, quali che siano i campi di esperienza o gli operatori che vi fanno luogo. Che, poi, in siffatto suo diffondersi per l'intero ordinamento la ragionevolezza assuma peculiari movenze e si carichi di parimenti originali valenze, al punto da richiedere, almeno per certi aspetti o fini, di essere declinata al plurale, è un'evenienza da mettere in conto, sulla quale peraltro, nei limiti di approfondimento qui consentiti, si tornerà tra non molto.

Quel che importa, ad ogni modo, osservare è che, sia pure da diverse partenze, le teorie suddette finiscono col convergere e con l'immedesimarsi l'una nell'altra, di tal che la loro reciproca distinzione non sta tanto nella sostanza quanto (e solo) nell'orientamento (o, se si vuole, nel "preorientamento") metodico, vale a dire nella diversa prospettiva da cui il medesimo oggetto può essere con profitto riguardato e se ne può pertanto avere il riconoscimento o la qualificazione².

D'altro canto, un'interpretazione costituzionale che non sia... *ragionevole* non potrebbe neppure pensarsi, quanto meno nel suo statuto teorico-astratto se non anche, ovviamente, nelle sue concrete (e non di rado patologiche) manifestazioni. Ed è ugualmente vero che una ragionevolezza disgiunta da un fatto interpretativo che ora ad essa s'ispiri ed ora, di contro, la preceda e passo passo l'accompagni, fino alla sua compiuta maturazione, non sarebbe comunque immaginabile. Stabilire, infatti, cosa sia, o no, "ragionevole" nell'esperienza giuridica non è in alcun modo possibile senza per ciò solo far rinvio ad un criterio o – se si vuole – ad un valore che fa, di necessità, capo a norme (e, ulteriormente risalendo, alle loro fonti). Il fatto interpretativo, insomma, compone la ricerca della ragionevolezza, fino al punto di diventare una sua "proprietà", così come, di rovescio, la ragionevolezza impressiona e connota il fatto interpretativo (e il processo in cui questo viene a maturazione). È, poi, vero che gli esiti del processo interpretativo (e, dunque, le norme) possono, a loro volta, soggiacere ad un sindacato di... *ragionevolezza*, quale quello che si svolge davanti al giudice delle leggi. Quest'ultimo, però, per potersi impiantare e svolgere rimanda pur sempre a parametri (o a norme) ulteriori il cui retto apprendimento e la cui retta (*ragionevole*...) utilizzazione passano comunque attraverso uno o più fatti interpretativi.

Così stando le cose, si tratta allora di intendersi su quale sia il modo giusto o, diciamo pure, più proficuo di accostarsi ai termini suddetti e di metterli a fuoco come si conviene, orientando l'analisi ora verso l'uno ed ora verso l'altro dei poli costitutivi della relazione suddetta o, meglio, spostandola di continuo dall'uno all'altro, nella consapevolezza che essi unicamente nella loro congiunta considerazione e per gli sviluppi concretamente avuti nell'esperienza possono essere compiutamente ed adeguatamente intesi.

2. Varietà delle articolazioni interne e delle forme sia dell'interpretazione costituzionale che della ragionevolezza: in particolare, la struttura degli enunciati, a seconda che siano espressivi di principi ovvero di regole, come oggetto e prodotto ad un tempo dell'interpretazione, e il diverso "preorientamento" metodico che sta a base, rispettivamente, dell'interpretazione della Costituzione e dell'interpretazione (di legge) costituzionale

¹ L. D'ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Milano 2005, spec. la sez. II.

² È evidente che la precomprensione può riguardare non soltanto fenomeni od oggetti specificamente individuati (in lata accezione) ma pure un'intera teoria dell'ordinamento e, per ciò pure, il fatto in sé dell'interpretazione ovvero della ragionevolezza, per restare ai termini tra i quali oscilla questa riflessione. Quale sia la mia precomprensione della... *precomprensione* mi auguro che possa risultare con sufficiente chiarezza al fondo di questa esposizione (sulla precomprensione, riassuntivamente e per tutti, F. VIOLA-G. ZACCARIA, *Le ragioni del diritto*, Bologna 2003, spec. 211 ss. e M. CAVINO, *Interpretazione discorsiva del diritto. Saggio di diritto costituzionale*, Milano 2004, 99 ss.).

Per altro verso – e passo così ad una seconda precisazione preliminare – è pur vero che tanto l'interpretazione costituzionale quanto la ragionevolezza si pongono, in realtà, quali formule di sintesi, che racchiudono al proprio interno vicende dell'esperienza giuridica assai varie per natura e complessiva connotazione, tanto che sarebbe – come si diceva – forse opportuno declinarle al plurale.

La questione parrebbe essere maggiormente complessa con riguardo al secondo termine piuttosto che al primo; non a caso, un'acuta dottrina³ ha fatto notare come debba escludersi che possano farsi “graduatorie” in seno alla ragionevolezza, distinguendone le manifestazioni a seconda appunto che se ne facciano, in maggiore o minore misura, portatrici. Tesi che, seppur finemente argomentata, sembra tuttavia confondere la ragionevolezza con la “razionalità”, della quale appunto non può che dirsi o che c'è o che non c'è, laddove molte delle soluzioni apprestate dagli operatori (dal legislatore ai pratici e, tra questi, segnatamente ai giudici) possono presentarsi a vario titolo ispirate a ragionevolezza e, per una sua particolarmente densa ed espressiva accezione (come si vedrà, assiologicamente qualificata), risultare ora più ed ora meno conformi o, come che sia, compatibili rispetto ad indicazioni di valore date o desumibili dalla Carta costituzionale (e, discendendo, da fonti alle prime strutturalmente e funzionalmente connesse): come dire, insomma, ora più ed ora meno “vicine” ai fini-valori fondamentali dell'ordinamento, ai quali si volgono con varia intensità a dar immediata ed adeguata specificazione-attuazione.

Anche dell'interpretazione in genere (e, per ciò che qui specificamente interessa, di quella costituzionale) parrebbe poi, per una sua estremamente semplificata (ma, in realtà, semplicistica) rappresentazione, che debba dirsi o che è “esatta” o che non lo è; eppure, nuovamente, in disparte i casi di usi palesemente scorretti dei canoni ermeneutici, molti sono gli esiti ricostruttivi di sensi astrattamente consentiti in seno alla cornice segnata dagli enunciati linguistici, tanto più laddove la relativa trama strutturale esibisca una singolarmente ampia apertura, secondo quanto si ritiene – come si sa – esser proprio delle espressioni della Carta⁴.

È poi di tutta evidenza, sì da non richiedersi qui alcun discorso a suo sostegno, che l'interpretazione, da un canto, e la ragionevolezza, dall'altro, possono presentarsi in forme assai diverse a seconda dei contesti in cui hanno luogo, degli operatori, degli oggetti cui si applicano, nonché degli interessi in campo (e di altri fattori ancora), sì da non esservi un solo modo di intenderle né nella loro specifica e compiuta connotazione né (e soprattutto) nella loro congiunta combinazione⁵.

La formula dell'“interpretazione costituzionale”, poi, non soltanto è idonea a caricarsi di molteplici valenze, in ragione della prospettiva metodica da cui può esser riguardata ovvero degli svolgimenti di ordine ricostruttivo da essa concretamente avuti, ma richiede, ancora una volta, talune preliminari e sue proprie precisazioni, senza le quali l'indagine successiva potrebbe risultare non poco approssimativa o, diciamo pure, teoricamente falsata.

³ A. SPADARO, *I diritti della ragionevolezza e la ragionevolezza dei diritti*, in *Ars interpretandi*, 2002, 339 e, su di lui, però, il rilievo di cui al testo, che può già vedersi nel mio *Il “diritto ragionevole” e la teoria della Costituzione*, in AA.VV., *Alla ricerca del diritto ragionevole. Esperienze giuridiche a confronto*, a cura di S. Pajno e G. Verde, Torino 2004, 339 ss., nonché pure nei miei *“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti*, VII, 1, *Studi dell'anno 2003*, Torino 2004, 12 in nt. 25.

⁴ È pur vero che la dissociazione riscontrabile tra disposizione e norma (dalla prima potendosi in astratto trarre tante norme quanti sono gli interpreti e, per uno stesso interprete, ugualmente varie nel tempo) possiede un valore solo *culturale*, dovendosi essa ricomporre nella pratica giuridica (e per le sue esigenze), una sola essendo infatti la norma di volta in volta prescelta e portata ad applicazione (sul punto, part., G. SILVESTRI, *Le sentenze normative della Corte costituzionale*, in *Scritti su la giustizia costituzionale in onore di V. Crisafulli*, I, Padova 1985, 768 ss.).

⁵ È stata, ancora non molto tempo addietro, opportunamente fatta notare l'impossibilità di far luogo ad “una rigida distinzione tra soggetto interpretante ed oggetto interpretato” (N. LIPARI, *Valori costituzionali e procedimento interpretativo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2/2003, 868). Dal suo canto, F. MODUGNO, *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, in www.costituzionalismo.it, par. 2, ma *passim*, ha rilevato come l'interpretazione (e, segnatamente, quella costituzionale) si ponga quale “l'incontro tra una *oggettività* da interpretare e una *soggettività* interpretante, entrambe immerse in un *contesto intersoggettivo* di significati”.

La prima attiene all'*oggetto* dell'interpretazione, a seconda che sia dato da enunciati della Costituzione ovvero di leggi costituzionali. Si tratta – come mi è stata data l'opportunità di far osservare altrove⁶ – della questione che più di ogni altra ha bisogno di alcuni non secondari chiarimenti, ancora prima di altri riguardanti la *struttura nomologica* degli enunciati. Di solito, è proprio su quest'ultima che specificamente si appunta l'attenzione, specie da parte degli studiosi ad orientamento analitico, tanto se di tendenza filosofica quanto se cultori di discipline positive (e, per ciò che è a me familiare, di diritto costituzionale).

Ora, nessun dubbio – come si vedrà ancora meglio più avanti – può aversi a riguardo del rilievo posseduto dalla struttura degli enunciati in merito allo svolgimento (e, prima ancora, all'impostazione) dei processi interpretativi, nonché, ovviamente, ai relativi esiti, ove si convenga che quanto più larga è la struttura stessa, tanto maggiore appare essere lo spazio di manovra rimesso agli interpreti e, pertanto, la varietà delle ricostruzioni di senso cui è possibile pervenire. Per quest'aspetto, se ci si pensa, parrebbe non far “gioco” la natura della fonte ed il posto da essa detenuto nel sistema, non distinguendosi pertanto tra interpretazione costituzionale e interpretazione di leggi comuni (o di altri atti ancora), una volta che si riscontri *omogeneità di struttura* degli atti interpretati (ad es., in quanto entrambi espressivi di *principi* ovvero di *regole*, volendo riprendere una usuale, ancorché schematica, catalogazione, che per vero mantiene un suo senso teorico, pur nelle comunemente rilevate difficoltà di ordine definitorio e le non meno gravi incertezze applicative⁷). In realtà, così non è, ove si consideri che alla comunanza dei nomi non si accompagna affatto – secondo un dato di comune evidenza – l'identità delle cose cui i nomi stessi si riferiscono (ad es., “principi fondamentali” si rinvergono nella Carta così come nelle leggi-quadro statali relative a materie di potestà ripartita): cose che, appunto in quanto profondamente diverse, evocano in campo tecniche di ricognizione semantica e di complessiva sistemazione ugualmente diverse.

Se ne dirà, per taluni aspetti, di qui a breve. Quel che però va sin d'ora tenuto presente è che la struttura si pone, allo stesso tempo, quale un *prius* ed un *posterius* del fatto interpretativo: è, per un verso, un *oggetto* preconstituito ed appunto “altro” rispetto all'attività ricostruttiva di senso ma di quest'ultima è, allo stesso tempo, il *prodotto*. È l'una cosa, se si conviene che v'è pur sempre una varia capacità di delimitazione di sensi che viene dalla scrittura e che l'intuito – qualità già *ab antiquo* considerata preziosa per il quotidiano lavoro dei giuristi – (pre)orienta la qualificazione dell'oggetto, se non altro per certe, innegabili affinità che il linguaggio giuridico presenta col linguaggio comune, pur nella reciproca caratterizzazione⁸. Talune formule o termini che le compongono (e penso ora soprattutto ai *Ventilbegriffe*) esibiscono una innegabile apertura semantica, al contrario di altre formule e termini, connotati – per diffuso, consuetudinario riconoscimento – da maggiore puntualità di disposto. Che vi sia, dunque, una quanto meno parziale o approssimativa (e, come subito dirò, comunque non definitiva) preconstituzione dell'oggetto rispetto al fatto interpretativo mi parrebbe indiscutibile. Allo stesso tempo, tuttavia, la finale messa a punto dell'oggetto stesso è il frutto di un processo graduale di percezione e di affinamento semantico, che può cogliersi in tutta la sua portata (e, appunto, compiutezza) unicamente a chiusura del processo stesso, quale esito dell'interpretazione.

⁶ V., dunque, il mio *Principio di ragionevolezza e specificità dell'interpretazione costituzionale*, in *Ars interpretandi*, 2002, 261 ss., nonché in “*Itinerari*” di una ricerca sul sistema delle fonti, VI, 1, *Studi dell'anno 2002*, Torino 2003, 263 ss.

⁷ Queste ultime hanno, poi, com'è chiaro (e perlomeno per la gran parte), la loro radice nella varietà dei modi con cui i principi sono teoricamente intesi (su di che, ora, i contributi di più autori che sono nel fasc. monografico 10/2005 di *Ars interpretandi*, sotto il titolo *Valori, principi e regole*. Sui problemi legati alla definizione dei principi, v., già, R. GUASTINI, *Teoria e dogmatica delle fonti*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano 1998, 271 ss. Del principio come “ibrido normativo-assiologico” discorre A. LONGO, *Valori, principi e Costituzione: qualche spunto sui meccanismi di positivizzazione delle istanze assiologiche di base*, in *Dir. soc.*, 1/2002, 112 ss.). Che in siffatta varietà di ricostruzioni si specchi, per quanto alle volte senza compiuta consapevolezza, l'ugualmente vario modo di riguardare alla Costituzione mi pare fuor di dubbio.

⁸ Su ciò, sopra tutti, la densa riflessione di G. SILVESTRI, *Linguaggio della Costituzione e linguaggio giuridico: un rapporto complesso*, in *Quad. cost.*, 1989, 229 ss.

Struttura e contenuto di un enunciato solo a finalità di descrizione dell'analisi svolta possono essere tenuti reciprocamente distinti; e sarebbe assai semplicistico o, diciamo pure, teoricamente rozzo ragionare nel senso che l'una preceda e l'altro segua il fatto interpretativo, quando in realtà fanno entrambi corpo unico e maturano progressivamente sino ad emergere simultaneamente ed a rendersi apprezzabili proprio nella congiunzione dell'una all'altro nel processo interpretativo, a chiusura del quale l'operatore comunica il risultato complessivamente raggiunto: la *norma* – come comunemente si dice – desunta dall'enunciato, con le proprietà tutte (tra le quali, appunto, quella strutturale) che la connotano. Stabilire, pertanto, per intero e in astratto che l'oggetto dell'interpretazione è dato da un *principio* ovvero da una *regola* non si può, trattandosi piuttosto dell'esito di un processo di graduale affinamento semantico.

Ora, pur nell'inevitabile significato che i profili di ordine strutturale acquistano nelle pratiche di interpretazione-applicazione degli enunciati, non è con riguardo ad essi che, a mia opinione, si coglie l'essenza dell'interpretazione (anzi: *delle interpretazioni*) al livello costituzionale. Prima di ogni altra cosa rileva – come si accennava poc'anzi – la natura della fonte su cui gli interpreti dispiegano la loro attività, dal momento che essa condiziona il metodo posto a base dello svolgimento dell'attività medesima, ne dà il "preorientamento" insomma.

Mi è stata già altrove offerta l'opportunità di distinguere al riguardo l'*interpretazione della Costituzione* dall'*interpretazione (di legge) costituzionale*. Il linguaggio comune qui – come si vede – è carente e non aiuta di certo alla tipizzazione dei fatti interpretativi che maturano sul terreno (latamente) costituzionale. La sostanza, però, è che non può farsi confusione tra la più immediata e genuina espressione del potere costituente e le forme da questa derivate, espressive – come si sa – di potere costituito, qual è quello stesso che prende corpo a mezzo degli atti approvati con le procedure dell'art. 138.

A riguardo della distinzione tra potere costituente e poteri costituiti si è detto molto e da molti punti di vista: tra l'altro – per ciò che qui particolarmente importa – che essa conserverebbe ormai un valore solo storico ma non più positivo, ogni innovazione costituzionale armonicamente immettendosi – per questa sua "irenica" rappresentazione⁹ – nella cornice segnata dai valori fondamentali delle liberaldemocrazie: i soli usciti vittoriosi dopo antiche, durissime, contrapposizioni coi valori che animano altre *Weltanschauungen* diffuse per l'intero pianeta (e, specialmente, quelle d'ispirazione marxiana). Una visione, questa, avverso la quale mi sono già dichiarato in più sedi, rilevando come gli stessi fatti della storia – per restare all'ordine di idee patrocinato da questa dottrina – abbiano abbondantemente smentito la fiduciosa (ma, in realtà, fin troppo ottimistica) conclusione cui questa corrente di pensiero ha ritenuto di dover pervenire. I conflitti su base ideologica, in realtà, non sono mai venuti meno e, con essi, pertanto i fatti di discontinuità costituzionale, alle volte ancora più frequenti, per quanto non sempre immediatamente visibili, degli stessi fatti di continuità costituzionale. Se si eccettuano "microrevisioni" costituzionali, a finalità di "manutenzione" del testo – come sono state efficacemente chiamate¹⁰ –, corpose ed estese revisioni (che meglio ancora si farebbe a chiamare, appunto per il loro carattere organico, "riforme"), quale quella che ha portato da noi alla riscrittura del titolo V e, ancora di più, l'altra, dall'incerto destino, che ha da ultimo riguardato l'intera seconda parte della Carta, non sono affatto frequenti anche in ordinamenti diversi dal nostro. Ed è peraltro tutto da vedere se e quando innovazioni siffatte si commutino poi, per il modo con cui effettivamente si radicano nell'esperienza, in fatti di rottura rispetto alle basi portanti dell'ordine costituzionale vigente. E il vero è che vicende nel segno della discontinuità non si manifestano di necessità in forme

⁹ ... a riguardo della quale v., tra gli altri, M. LUCIANI, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Riv. dir. cost.*, 1996, 124 ss., spec. 136 ss.; U. ALLEGRETTI, *Il problema dei limiti sostanziali all'innovazione costituzionale*, in AA.VV., *Cambiare costituzione o modificare la Costituzione?*, a cura di E. Ripepe e R. Romboli, Torino 1995, 29; M. DOGLIANI, *Potere costituente e revisione costituzionale*, in *Quad. cost.*, 1995, 7 ss. (e, di quest'ultimo, inoltre, *La legislazione costituzionale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2001, 1017 ss., spec. 1030 ss.).

¹⁰ A. D'ATENA, *La nuova riforma del titolo V, la Costituzione a rigidità debole ed il bipolarismo di coalizione*, in *Le Regioni dopo il big bang. Il viaggio continua*, Milano 2005, 317 ss.

traumatiche, d'immediata e comune percezione, quali un colpo di Stato o una rivoluzione; possono aversi anche in modo indolore e per vie sotterranee, come sta ad es. avvenendo nella dimensione sovranazionale (di un vero e proprio *processo costituente europeo* discorre, sia pure a seguito di un adattamento vistoso di un categoria pensata – come si sa – per le vicende proprie degli Stati, una dottrina che si fa ogni giorno che passa sempre più numerosa). Altri fatti di discontinuità, poi, esibiscono connotati ancora più minacciosi di quelli del passato e risultano provvisti di una forza d'urto incomparabilmente maggiore di quella di cui fatti analoghi erano un tempo dotati, nonché capace di diffondersi a raggiera, anche passando da un ordinamento all'altro, in modi ad oggi imprevedibili per portata ed effetti (basti solo por mente alla cruda recrudescenza delle guerre di religione, anche in forma terroristica, che – secondo un'etichetta fin troppo abusata ma efficace – appare espressiva di uno scontro di “civiltà” dalle dimensioni ad oggi incalcolabili¹¹).

Senza allargare ora lo sguardo ad esperienze la cui considerazione porterebbe troppo lontano dall'ambito entro il quale questa riflessione è obbligata a restare, mi parrebbe che sia comunque da tener fermo lo “stacco” tra la Costituzione, quale *norma normans*, e le leggi (anche di forma costituzionale) abilitate ora ad integrarla ed attuarla (le “leggi costituzionali” in senso stretto) ed ora pure a derogarvi (le “leggi di revisione costituzionale”)¹², non foss'altro che per la ragione che unicamente le seconde, e non pure la prima, sono soggette – per la comune opinione ed una consolidata giurisprudenza – ad un sindacato di validità, idoneo a determinarne, se del caso, l'annullamento¹³.

Il punto è molto importante; e testimonia il diverso *animus* col quale interpreti ed operatori in genere si accostano, alle volte pur senza averne piena avvertenza, rispettivamente, alla legge fondamentale ed alle leggi restanti: al prodotto primo ed oggettivato della volontà costituente ovvero ai prodotti derivati (e, perciò pure, limitati) da quest'ultima¹⁴. Il “preorientamento” che sta a base dei processi ricostruttivi di senso delle seconde leggi, diversamente da quello col quale ci si accosta alla Carta, denota un atteggiamento critico, alimentato dalla consapevolezza che tra gli esiti dei processi medesimi v'è pure l'eventualità di un giudizio negativo, che assuma a parametro la tavola dei fini-valori fondamentali dell'ordinamento, intangibile da parte di qualsivoglia manifestazione di potere costituito. L'interprete delle leggi costituzionali, così come di ogni atto di

¹¹ Ma lo scontro in parola ha la sua radice in cause che vanno oltre il campo (ed il fattore) religioso, cause non poco complesse e reciprocamente intrecciate, attorno alle quali è venuta – come si sa – formandosi una letteratura ormai imponente ed al proprio interno vistosamente divisa (riferimenti possono ora aversi da A. SPADARO, *Dai diritti “individuali” ai doveri “globali”. La giustizia distributiva internazionale nell'età della globalizzazione*, Soveria Mannelli 2005, spec. la parte III, dov'è una interessante proposta ricostruttiva fondata su una teoria della globalizzazione dei doveri).

¹² Sui limiti entro cui può apprezzarsi la distinzione tra leggi di revisione ed “altre” leggi costituzionali, tra i molti altri e variamente, v. C. ESPOSITO, *Costituzione, leggi di revisione della costituzione e “altre” leggi costituzionali*, in *Raccolta di scritti in onore di A.C. Jemolo*, III, Milano 1962, 199 ss.; A. PIZZORUSSO, *Fonti del diritto*, in *Commentario del codice civile, Disposizioni sulla legge in generale art. 1-9*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma 1977, 386 ss.; A. CERRI, *Revisione costituzionale*, in *Enc. giur.*, XXVII (1991), 1 s.; R. TARCHI, *Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1948-1993)*, in *Commentario della Costituzione*, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna-Roma 1995, 271 ss.; V. ANGIOLINI, *Revisione costituzionale*, in *Dig./Disc. Pubbl.*, XIII (1997), 309 ss.; R. GUASTINI, *Teoria e dogmatica delle fonti*, cit., 357 ss.; F. SORRENTINO, *Le fonti del diritto amministrativo*, in *Trattato di diritto amministrativo*, diretto da G. Santaniello, Padova 2004, 63 ss.

¹³ A riguardo dei limiti alla revisione costituzionale (e per una proposta ricostruttiva volta ad intenderli in una particolarmente densa accezione) può ora, volendo, vedersi il mio *Revisioni formali, modifiche tacite della Costituzione e garanzie dei valori fondamentali dell'ordinamento*, in *Dir. soc.*, 4/2005, 451 ss.

¹⁴ Solo al primo, infatti, specie nel suo “nucleo duro” costituito dai principi fondamentali, si addice il titolo di *iustitia normans* (e non di *ius normatum*), per riprender una felice espressione di L. MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Milano 1996, 57.

Della questione relativa alla possibile configurazione di un “nucleo duro” della Costituzione ed alle tecniche utilizzabili al fine del suo riconoscimento si è, ancora di recente, discusso in occasione del convegno del Gruppo di Pisa su *Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali: alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni*, svoltosi a Capri il 3 e 4 giugno 2005, i cui *Atti* sono in corso di stampa per i tipi della Giappichelli.

potere costituito (e, segnatamente, delle leggi comuni¹⁵), si pone ad un tempo *all'interno* dell'atto interpretato, al fine di verificare la sussistenza di eventuali discordanze tra gli enunciati che lo compongono (espressive ora d'*irragionevolezza* ed ora di vera e propria *irrazionalità*), ma pure *all'esterno* di esso, dal punto di vista cioè dei parametri superiori (primi su tutti, i principi fondamentali, quanto alle fonti subcostituzionali; esclusivamente i principi stessi, per le fonti costituzionali). Di contro, l'interprete della Costituzione, che non voglia rifugiarsi in un *super-* o meglio *meta-diritto*, quale quello naturale, assiomaticamente assunto a parametro di "validità" della stessa Costituzione, è obbligato a restare entro la cornice segnata dalla stessa Carta: il suo punto di vista è, dunque, di necessità, meramente interno¹⁶.

Per l'aspetto ora considerato, nessun rilievo è da assegnare al fatto che oggetto dell'interpretazione della Costituzione può essere un enunciato inespressivo di principi fondamentali, siccome idoneo a costituire oggetto di mutamento costituzionale, diversamente dagli enunciati espressivi dei principi medesimi. Si vuol dire, insomma, che non riveste importanza alcuna, per l'aspetto metodico-teorico ora in esame, la differenza sussistente tra norme della Costituzione "cedevoli" davanti a leggi di revisione e norme invece inderogabili, in quanto idonee a porsi a limite della revisione stessa. Le prime, infatti, per il sol fatto di porsi esse pure quale espressione immediata e genuina di potere costituente, si sottraggono comunque a quell'approccio critico, di cui si è appena detto: l'unità sistematica, nella sua densa accezione di congruità tra regole e principi iscritti nella Carta, è fuori discussione, è cioè un *prius* assiologico-ideale della stessa pensabilità della Costituzione quale legge fondamentale dell'ordinamento¹⁷. Critiche di ordine "culturale" possono, naturalmente, farsi a riguardo della effettiva attitudine delle stesse regole iscritte dalla mano del Costituente a servire fino in fondo, adeguatamente, i principi (nel che si risolve, a conti fatti, il giudizio sulla sistematicità interna alla Costituzione), tant'è che è anche nella considerazione delle critiche stesse che può col tempo maturare il proposito di far luogo a più o meno corpose ed incisive innovazioni costituzionali. Ma la critica non può, in alcun caso o modo, commutarsi in un sindacato d'*incostituzionalità della... Costituzione*, nella forma sua propria idonea a dar vita ad un giudizio di annullamento ad opera del giudice delle leggi. Come si è avuto modo di dire altrove, sarebbe come se quest'ultimo – che è, e rimane, un *potere costituito* – insensatamente pensasse di poter segare il ramo sul quale sta seduto, commutandosi in un *potere costituente permanente*¹⁸!

¹⁵ Per l'aspetto ora considerato, dunque, non si coglie la specificità dell'interpretazione (di legge) costituzionale rispetto all'interpretazione di legge comune (ma v., su ciò, *amplius*, gli svolgimenti teorico-ricostruttivi più avanti fatti).

¹⁶ ... per quanto – come subito si dirà – "preorientato" da valori precedenti e determinanti la loro stessa positivizzazione costituzionale.

¹⁷ Ed è un'unità – par quasi superfluo rilevare – che ugualmente sussiste anche nei casi di contrasto (... *apparente*) tra due enunciati della Carta, segnatamente nel caso di "autorotture" della Costituzione costituite da "deroghe" poste in essere da parte di regole della Carta stessa in rapporto ad uno o più principi. Il carattere *apparente* del conflitto (nel senso che si è tentato di chiarire nel mio *Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni*, Torino 2005, 38 s.) è, infatti, la migliore conferma della perdurante armonia del sistema. Che poi rotture siffatte possano per più aspetti presentarsi, specie col tempo, come ingiustificabili o, diciamo pure, odiose è un discorso, che subito di seguito si viene facendo nel testo, che nondimeno non inficia il modo di essere delle une rispetto alle altre norme e di tutte assieme nel loro fare appunto "sistema".

¹⁸ Sta proprio qui – come si è venuti dicendo – la radice del diverso *animus* che informa e connota l'interpretazione della Carta rispetto all'interpretazione degli atti costituzionali. Quando pure, infatti, col tempo si radichi e diffonda tra gli operatori ed in seno alla comunità una consuetudine interpretativa volta a riconoscere la "bontà" di una legge costituzionale (o di revisione), in relazione alla tavola dei principi-valori fondamentali dell'ordinamento, nel senso appunto della compatibilità della prima rispetto ai secondi, al punto che la validità dell'una non si metta più in discussione, ugualmente il punto di vista adottato dagli interpreti rimane, con riguardo ad ogni atto espressivo di potere costituito, pur sempre (anche) "esterno", nel senso sopra chiarito, a differenza di quello che sta a base dei processi interpretativi degli enunciati originari della Carta, coi quali gli enunciati ad essa posteriormente aggiunti o che ne prendono in parte il posto sono ad ogni modo obbligati a legarsi ed a fare "sistema". D'altro canto, nessuno può mai in partenza escludere che, magari a distanza di molti anni, possano esser mosse censure d'invalidità ad

È questa, d'altronde, la ragione per la quale la Corte non può propriamente dirsi organo d'interpretazione autentica della Costituzione, pur costituendone di certo l'interprete privilegiato, persino nei confronti del legislatore costituzionale, le cui interpretazioni "autentiche", nei limiti in cui – come subito si dirà – possono aversi, rimangono ad ogni modo soggette alla verifica della stessa Corte, specie per l'aspetto della loro ragionevolezza. E ciò, vuoi per il fatto che alla formazione del "diritto vivente costituzionale" concorrono, con la Corte, gli operatori in genere (e la cultura giuridica cui gli stessi s'ispirano e della quale, anzi, sono parte) e vuoi in quanto i principi fondamentali dell'ordinamento non possono, a rigore, farsi oggetto di interpretazione autentica (nella sua accezione ristretta e propria¹⁹), ove si convenga che quest'ultima spetti agli stessi soggetti od organi che, disponendo del potere di abrogare e variamente modificare l'atto interpretato, per ciò stesso possono fissarne autoritativamente il senso²⁰. È bensì vero che la Corte è organo di "chiusura" dell'ordinamento – come coloritamente usa dire –, le sue pronunzie rimanendo sottratte a qualsivoglia impugnazione (art. 137, ult. c., cost.)²¹, ivi²² compresa anche la resistenza a forme d'innovazione cui sono invece soggette le stesse regole costituzionali²³. E, tuttavia, le esperienze di diritto costituzionale, in un ordinamento democratico e pluralista quale il nostro, sono attraversate da un moto incessante e si compongono e scompongono in un "gioco" senza fine, che ha quale suo canone fondamentale ed autentico *Grundwert* il principio del libero ed incondizionato confronto culturale, volto alla persuasione attraverso l'argomentazione (nel che – come si sa – si concreta e svolge il metodo di una democrazia "deliberativa")²⁴, in seno ad un contesto dove non vi è più un *sovrano in senso soggettivo*, dotato cioè di poteri *constitutioni soluti*, la sovranità piuttosto incarnandosi ed oggettivandosi nella tavola dei valori costituzionali, che non sono (né possono essere) patrimonio esclusivo e disponibile di nessuno proprio in quanto bene comune a tutti²⁵.

Per l'aspetto da ultimo considerato, all'interno della stessa Carta l'interpretazione dei *principi* sembra differenziarsi profondamente dall'interpretazione delle *regole* che, rimanendo soggette a mutamento normativo, parrebbero parimenti soggette ad interpretazione autentica (nell'un caso e nell'altro, a mezzo di atti rivestiti delle forme stabilite nell'art. 138 ovvero di altri atti comunque provvisti di forza costituzionale²⁶). Eppure, tutto ciò può essere apprezzato

un atto di revisione dapprima incontestato, invece in tesi improponibili per le manifestazioni genuine del potere costituente.

¹⁹ Per taluni, risalenti modi d'intendere l'interpretazione autentica diversi da quello subito di seguito indicato nel testo, v., riassuntivamente e per tutti, R. GUASTINI, *Teoria e dogmatica delle fonti*, cit., 335 ss.

²⁰ Questo rilievo è già nel mio *Principio di ragionevolezza e specificità dell'interpretazione costituzionale*, in "Itinerari", VI, 1, cit., 277 ss.

²¹ Sulla varietà dei significati attribuiti al giudicato costituzionale ed alle forme della sua salvaguardia costituzionale, v., per tutti, F. DAL CANTO, *Il giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi*, Torino 2002.

²² Le ragioni che, con riguardo alle decisioni della Corte, a mia opinione depongono per una peculiare (ma, allo stesso tempo, larga) accezione dell'"impugnazione", comprensiva dell'ipotesi di seguito fatta nel testo, possono vedersi esposte nel mio *Storia di un "falso". L'efficacia inter partes delle sentenze di rigetto della Corte costituzionale*, Milano 1990.

²³ Non possono, ad es., essere riscritte da norme pur dotate di forza "paracostituzionale" – come a me piace chiamarla –, quali quelle dell'Unione Europea: quanto meno, con riguardo ai casi in cui le pronunzie della Corte si dispongano al servizio di diritti (e principi in genere) fondamentali [se le decisioni della Corte siano da annoverare, per sistema, tra i "controlimiti", proprio a motivo della loro natura di atti di "chiusura" dell'ordinamento, ovvero se siffatta qualità assumano unicamente laddove se ne dimostri il carattere strumentale rispetto ai "controlimiti" stessi è questione discussa nel mio *Le pronunzie della Corte costituzionale come "controlimiti" alle cessioni di sovranità a favore dell'ordinamento comunitario? (A margine di Cons. St., sez. V, n. 4207 del 2005)*, in www.forumcostituzionale.it; v. inoltre *ivi*, utilmente (e sia pure per aspetti diversi), la nota di O. POLLICINO, *Il difficile riconoscimento delle implicazioni della supremazia del diritto europeo: una discutibile pronuncia del Consiglio di Stato*].

²⁴ Con specifico riguardo al rilievo assunto dalla motivazione delle pronunzie della Corte costituzionale, v., per tutti, AA.VV., *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, a mia cura, Torino 1994 e A. SAIITA, *Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Milano 1996.

²⁵ Della "sovranità dei valori" ha a più riprese trattato G. SILVESTRI, del quale v., ora, *Lo Stato senza principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste*, Torino 2005.

²⁶ Esula dagli interessi di questa riflessione indagare sulle possibili innovazioni della Carta a mezzo di fonti non costituzionali per forma ovvero a mezzo di fatti, anche aventi origine in altri ordinamenti e nondimeno idonei a

unicamente *ex post*, quale prodotto cioè di un riconoscimento che può aversi solo a chiusura di un processo interpretativo, mai *durante* o – peggio – *prima* di esso. Stabilire, infatti, in partenza se un enunciato è, o no, espressivo di un “principio fondamentale” è praticamente, il più delle volte, assai arduo (per non dire impossibile). Ciò che porta a concludere come non possa farsi distinzione – *per l’aspetto del “preorientamento” metodico* – tra l’*interpretazione (di regola) della Costituzione e l’interpretazione (di principio) della Costituzione* stessa, l’una e l’altra piuttosto apparendo accomunate e ad ogni modo separate da altre forme d’interpretazione (di fonte comunque inespressiva di potere costituente).

Certo, la distinzione cui si è appena fatto cenno parrebbe, in alcune congiunture, emergere con profili assai netti e chiari, nessuno avendo mai dubitato del fatto che gli enunciati racchiusi nei primi dodici articoli della nostra Carta si riferiscano appunto ai “principi fondamentali”²⁷.

Non appena tuttavia si consideri, con la più avvertita dottrina, che l’immagine dei principi si riflette altresì su formule ospitate in altri luoghi della trama costituzionale, si ha conferma di quanto sia disagiata, *prima del compimento del fatto interpretativo*, riconoscere talune proprietà dell’oggetto (segnatamente, di ordine strutturale), se espressivo o no di principi.

Al momento dell’avvio del processo interpretativo, dunque, non può farsi distinzione per ciò che concerne l’*animus* col quale ci si dispone alla lettura delle formule inscritte nella Carta. Poi, è pur vero che l’immagine dei principi – come s’è ritenuto qui di chiamarla – possa vedersi rispecchiata altresì in atti di potere costituito, persino ai livelli sottostanti a quello costituzionale, ogni qual volta si rilevi la sussistenza di un rapporto di strumentalità necessaria tra gli atti medesimi ed i fini-valori fondamentali dell’ordinamento, tale che la caduta o l’incisione dei primi ridondi immediatamente e senza riparo a carico dei secondi. I limiti alla revisione, per una loro accezione comunque assiologicamente ispirata, possono essere valicati sia dagli atti coi quali la revisione stessa si concreta e sia pure, però, da atti che, magari dichiarandosi come volti all’attuazione di principi fondamentali, in realtà cospirino al fine del loro sostanziale svuotamento. Esattamente così come, all’inverso, si danno leggi comuni (ed altri atti ancora) che danno corpo e senso concreto al disegno costituzionale, ponendosi quali strumenti indispensabili per il suo invero, sia pure alle condizioni e nei limiti storicamente dati.

Molti, dunque, com’è chiaro, sono i possibili esiti dei processi interpretativi. I principi si riconoscono – come si è venuti dicendo – pur sempre *ex post*, al pari di qualunque altra norma costitutiva dell’ordinamento, la cui complessiva natura si rende apprezzabile solo in chiusura dei processi interpretativi. Altro è, però, il *risultato* dell’attività interpretativa ed altro ancora il suo “*preorientamento*” metodico; e quest’ultimo – come si è venuti dicendo – non può che far capo al dato, dal rilievo non meramente formale (o documentale), costituito dalla diversa collocazione (nella Carta ovvero fuori di essa) degli enunciati fatti oggetto di interpretazione.

penetrare nel nostro, producendo effetti di vario segno anche al piano costituzionale. Ampiamente studiate, come si sa, da tempo le trasformazioni costituzionali, peraltro non univocamente intese: con specifico riguardo alla nostra Carta, in prospettiva storicamente orientata, v., part., L. PALADIN, *Per una storia costituzionale dell’Italia repubblicana*, Bologna 2004 e S. BARTOLE, *Interpretazioni e trasformazioni della Costituzione repubblicana*, Bologna 2004 [e, su quest’ultimo, ora, l’ampia annotazione di G. BOGNETTI, *Per una storia autentica e integrale della Costituzione repubblicana e della sua evoluzione (appunti a margine di un libro di S. Bartole)*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it].

²⁷ Trascuro, ora, nel quadro delle considerazioni di ordine generale che vado facendo, di indugiare su alcune opinioni, pur autorevolmente sostenute e finemente argomentate, che, specie con riguardo ad alcuni degli enunciati in parola, ne hanno messo in forse il carattere propriamente “fondamentale”, ad es. per ciò che attiene ai rapporti con le Chiese, di cui agli artt. 7, II c., e 8, III c.: la qual cosa, nondimeno, avvalorata l’idea, subito di seguito ragionata nel testo, che vede comunque ridotto il significato dei connotati di natura formale al fine della qualificazione della sostanza sia dei singoli enunciati che dell’intera fonte che li contiene.

3. *L'interpretazione dei principi costituzionali e il sussidio ad essa prestato dalla considerazione, in prospettiva assiologicamente orientata, di materiali normativi sia di diritto "esterno" che subcostituzionali, oltre che fattuali, ai primi variamente legati*

La consapevolezza che il parametro costituzionale, laddove costituito da enunciati dovuti non già alla mano del Costituente bensì del legislatore dal Costituente stesso abilitato all'innovazione costituzionale, può in ogni tempo convertirsi in oggetto di un giudizio (anche diffuso e, perciò, politico) di incostituzionalità che fa capo a parametri ancora più elevati (i principi fondamentali, appunto) pone la formidabile questione concernente il modo o i modi giusti con cui far luogo al riconoscimento di questi ultimi.

Fin qui si è messo l'accento sulla distinzione di fondo sussistente, per l'aspetto metodico, tra l'interpretazione della Costituzione e l'interpretazione di legge costituzionale. Ora, si tratta di chiedersi, per un verso, se (e fino a che punto), in seno alla prima, possa farsi distinzione tra norma e norma della Costituzione e, per un altro ed opposto verso, se si diano tratti idonei ad accomunare l'una e l'altra interpretazione non solo *inter se* ma rispetto alla stessa interpretazione di legge comune.

Mi sforzerò di procedere con ordine e sia pure con la massima rapidità, avvertendo tuttavia che le questioni alle quali si fa adesso cenno si presentano reciprocamente intrecciate e si rimandano, per più aspetti, l'una all'altra. Senza alcuna stranezza peraltro, una volta che si convenga a riguardo della sostanziale unitarietà dei fatti interpretativi e della loro indeclinabile attitudine a reciprocamente integrarsi ed alimentarsi nel "circolo" entro cui si impiantano e svolgono.

La distinzione tra l'interpretazione dei principi fondamentali e l'interpretazione di ogni altra norma, sia pure contenuta nella stessa Carta, ha origini risalenti ed assai ramificate nella cultura giuridica abbeveratasi alle fonti della tradizione teorica del potere costituente come assoluto ed irripetibile e particolarmente diffusa – come si sa – specie dopo la rivoluzione francese. In essa, al fondo, si specchia la distinzione di ordine sostanziale riguardante la peculiare (ed essa pure unica ed originale) natura delle norme che più di ogni altra esprimono l'essenza costituente.

L'interpretazione conforme a Costituzione, di cui si predica con crescente insistenza la necessità sul piano dei rapporti tra la Costituzione stessa e le fonti ad essa sottostanti (e, segnatamente la legge)²⁸, può avere ancora più estese applicazioni: in primo luogo, appunto, sullo

²⁸ Non è qui possibile approfondire le ragioni che hanno portato la Consulta a patrocinare con particolare vigore l'adozione di questa tecnica interpretativa, a riguardo della quale, come si ricorderà, un'accorta dottrina (v., part., G. GROTTANELLI DE' SANTI, *Considerazioni sull'attività interpretativa della Corte costituzionale*, in *Arch. giur.*, 1962, 50 ss. e A. PACE, *I limiti dell'interpretazione "adeguatrice"*, in *Giur. cost.*, 1963, 1066 ss.) ha manifestato serie ed argomentate riserve (ora in parte riprese, con originali svolgimenti e nel quadro di una elaborata ricostruzione, da G. SORRENTI, *L'interpretazione conforme a Costituzione*, Milano 2006 e, della stessa, quindi, *Corte costituzionale, giudici e interpretazione ovvero ... l'insostenibile leggerezza della legge*, in AA.VV., *La ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza costituzionale*, a mia cura, Napoli 2006, 465 ss. Cfr., tuttavia, al suo i punti di vista al riguardo manifestati in AA.VV., *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale*, a cura di P. Femia, Napoli 2006, e, segnatamente, *ivi*, da P. PERLINGIERI, *Giustizia secondo Costituzione ed ermeneutica. L'interpretazione c.d. adeguatrice*, 1 ss.; M. PALOMBI, *La Corte costituzionale tra interpretazione correttiva e interpretazione adeguatrice*, 73 ss.; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Il giudice e la Costituzione tra "non manifesta infondatezza" e interpretazione adeguatrice*, 479 ss. e M. ANGELONE, *Sentenze additive della Corte costituzionale e interpretazione adeguatrice*, 563 ss.). Una tecnica, come si sa, da molti considerata indicativa di una generale (ma discutibile e discussa: per tutti, in aggiunta agli scritti ora richiamati, v. AA.VV., *Il giudizio sulle leggi e la sua "diffusione". Verso un controllo di costituzionalità di tipo diffuso?*, a cura di E. Malfatti-R. Romboli-E. Rossi, Torino 2002) tendenza alla "diffusione" del nostro sistema di giustizia costituzionale, che però, in realtà, s'inscrive in un quadro di relazioni istituzionali assai composito ed internamente articolato, in seno al quale la Corte si avvale di tutti gli strumenti di cui dispone (non sempre, per la verità, facendone un uso... *ragionevole*) al fine di riaffermare la centralità del proprio ruolo nel sistema. Non è, infatti, inopportuno rammentare che, proprio grazie alla proposizione di questioni poi dichiarate inammissibili o, come che sia, respinte (anche, appunto, in nome del mancato ricorso da parte dell'autorità remittente all'interpretazione conforme), la Corte ha modo di avanzare le proprie proposte interpretative (che – si badi – non restano circoscritte al solo enunciato legislativo ma che coinvolgono, ad un tempo, anche il parametro costituzionale, in rapporto al quale l'enunciato

stesso piano costituzionale, orientando l'interpretazione degli enunciati costituzionali in genere (della legge fondamentale al pari delle leggi approvate con le procedure dell'art. 138) verso i principi fondamentali.

Qui la questione si fa doppiamente complessa. Per un verso, infatti, si dà per presupposto quel riconoscimento dei principi, cui si è fatto sopra cenno, che invece si è veduto esser (più che l'oggetto) il risultato di un processo interpretativo. Per un altro verso, poi, rimane irrisolta la questione relativa all'interpretazione dei principi stessi. Se, infatti, l'interpretazione richiede comunque un orientamento (o, meglio, un "preorientamento"), dovendo pertanto poggiare su basi solide previamente forgiate, quale può essere l'orientamento della interpretazione dei principi?

L'unico modo, a parer mio, di sottrarsi (almeno in parte) alla diabolica e soffocante autoreferenzialità, che porta a dire che l'orientamento dell'interpretazione di un principio è esclusivamente nel... *principio* medesimo, è quello di rifugiarsi in un "circolo" ancora più ampio (l'autoreferenzialità, nondimeno, è in qualche caso ineliminabile, come a riguardo dell'interpretazione delle disposizioni relative all'interpretazione stessa²⁹).

Nel chiuso di un enunciato in sé e per sé considerato non è dato ricostruirne in modo attendibile il senso. Ciò che, invece, può farsi (o, quanto meno, con doverosa cautela, si può tentare di fare) utilizzando simultaneamente, sinergicamente, due leve: da un lato, riannodando i fili che legano il singolo principio ai principi restanti, coi quali fa "sistema", e, dall'altro, attingendo sia ad enunciati di altra natura e forma e sia (e soprattutto) a dati extratestuali e – di più – extragiuridici (e, segnatamente, di ordine storico-politico).

Fino a che punto ogni singolo principio posseda ed effettivamente esprima autonomia di senso rispetto ai principi restanti non si è ancora capito davvero e fino in fondo. Con ogni probabilità, proprio in ragione della loro peculiare proprietà, che li rende idonei a porsi a base dell'intero edificio normativo, i principi manifestano – in misura forse ancora maggiore di ogni altra norma – il bisogno di attingere ciascuno a tutti gli altri assieme allo scopo di potersene avere l'opportuna messa a fuoco, la percezione del potenziale espressivo di cui ciascuno per la sua parte e tutti assieme sono dotati.

Per fare solo il primo esempio che viene in mente, se si vuol avere chiarezza di cosa sia l'unità-indivisibilità della Repubblica, di cui si discorre nell'art. 5 della Carta³⁰, non può farsi a meno di guardare, in primo luogo, a quei diritti inviolabili e doveri inderogabili di cui si dice all'art. 2 o, ancora, all'eguaglianza e ad ogni altro principio-valore fondamentale, ove si convenga che la Repubblica si mantiene e trasmette appunto "una ed indivisibile" unicamente alla condizione che i *cives* che la compongono siano portatori dei medesimi diritti e soggetti ai medesimi doveri, quale che sia il territorio nel quale vivono ed operano. E così via.

medesimo è complessivamente riguardato), sollecitando – se del caso – la formazione di un nuovo "diritto vivente" ovvero rafforzando un "diritto vivente" preesistente.

D'altro canto, come già avvertito da un'ispirata dottrina (T. MARTINES, *Questioni vecchie e nuove in tema di attività interpretativa della Corte costituzionale*, ora in *Opere*, II, Milano 2000, 731 ss.), avvalendosi della tecnica suddetta, la Corte dà vita a scelte di valore, in larga misura (quanto non per intero) espressive di discrezionalità politica, ancorché le stesse debbano pur sempre conformarsi a ragionevolezza. Scelte che, dunque, per la loro parte rendono testimonianza di un "attivismo" giurisprudenziale della Consulta, ancorché alle volte manifestato per vie sotterranee e non agevolmente percorribili, che, da noi come altrove, costituisce una delle cifre maggiormente identificanti delle esperienze correnti di giustizia costituzionale.

²⁹ La morsa soffocante del "cerchio" stretto attorno all'interpretazione in parola può esser, almeno in parte, allentata ricorrendo ad usi diffusi nella comunità degli operatori, filtrati – come sempre – alla luce del canone della ragionevolezza, che nuovamente pertanto si conferma esser la più efficace risorsa al fine della unificazione-integrazione culturale delle pratiche giuridiche di cui si compone e per il cui tramite si rinnova l'ordinamento (notazioni anticipatrici sul punto nel mio *Principio di ragionevolezza e specificità dell'interpretazione costituzionale*, in *Itinerari*, VI, 1, cit., 285 s., in nt. 27).

Da altra prospettiva, si è poi osservato che le norme *sull'interpretazione* vanno ad ogni modo distinte da taluni "canoni logici imprescindibili *nell'interpretazione*" (F. MODUGNO, *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, cit., par. 8).

³⁰ Per taluni modi d'intendere il c.d. principio unitario, v. AA.VV., *La definizione del principio unitario negli ordinamenti decentrati*, a cura di G. Rolla, Torino 2003.

L'interpretazione atomisticamente considerata lascia, dunque, il posto ad una molteplicità di interpretazioni, ciascuna aperta a raggiera a tutte le altre e tutte assieme appunto facendo il "sistema", nella varietà dei rimandi di sensi che gli enunciati si fanno l'un l'altro e senza sosta.

In un circolo siffatto, lo sguardo dell'osservatore è naturalmente portato ad abbracciare l'intera trama costituzionale, riportando dinamicamente i principi alle regole che, in seno alla stessa Carta, vi danno la *prima* e *diretta* specificazione-attuazione, come pure, ovviamente, le regole ai principi, al fine di intenderne rettamente e compiutamente il senso³¹.

In un quadro teorico-ricostruttivo siffatto, sarà forse inappropriato seguitare a discorrere di interpretazioni "conformi" intratestuali, nella semplicistica accezione usualmente riservata al termine, risolvendosi esse, a conti fatti, nell'interpretazione sistematica; diciamo, dunque, meglio che si danno molte e variamente orientate interpretazioni, dalla cui congiunta considerazione è possibile trarre le indicazioni di volta in volta giudicate le più idonee al raggiungimento dei significati maggiormente adeguati ai casi. Ed è chiaro che in siffatta rete di orientamenti del processo interpretativo si dà, accanto al verso che porta dalle regole ai principi, quello che in senso inverso va da questi a quelle.

Il processo, poi, sarebbe palesemente incompleto ed inappaganti gli esiti sia pur provvisoriamente o, diciamo pure, condizionatamente in esso raggiunti, ove si restasse nel chiuso della cornice costituzionale³². L'apertura ad altri piani (ed alle fonti che vi dimorano) è, invece, necessaria: tanto più laddove la trama strutturale degli enunciati costituzionali esibisca carenze evidenti di dettato e, congiuntamente a queste, il bisogno di farsi, in misura più o meno corposa e tuttavia pur sempre significativa, alimentare tanto da fonti di diritto "esterno" quanto da fonti interne e subcostituzionali, a partire proprio da quelle adottate allo scopo di dare la più immediata ed espressiva attuazione degli enunciati stessi.

Per l'un verso, oggi più di ieri uno speciale significato è da assegnare alla normativa internazionale e sovranazionale³³, tanto più se si considera che il pur discusso riferimento all'una ed all'altra ora espressamente fatto nell'art. 117, dopo la riforma del 2001, non rimane, di tutta evidenza, senza conseguenze sulla ricostruzione semantica degli enunciati costituzionali, se non altro in ragione degli effetti prodotti dalle discipline suddette a carico di quelle nazionali, tenute ad esse a conformarsi (e, dunque, anche a disporsi ad essere interpretate in modo alle prime conformi), le quali discipline nazionali, poi, come si dirà meglio tra un momento, proiettano ugualmente la loro immagine e lasciano un segno, ora più ed ora meno marcato, sul tessuto costituzionale.

Due punti soltanto mi preme al riguardo ora toccare, sia pure con la necessaria rapidità imposta a questa riflessione.

³¹ "In presenza di una fitta e articolata trama costituzionale di correlazioni fra principi e regole, diventa impossibile scavare fra gli uni e le altre un fossato concettuale, che solo una teoria scissa dall'interpretazione e dal diritto come scienza pratica potrebbe permettersi" (così, efficacemente, C. PINELLI, *Il dibattito sull'interpretazione costituzionale fra teoria e giurisprudenza*, in *Scritti in memoria di L. Paladin*, III, Napoli 2004, 1685).

³² ... nella doppia accezione dietro indicata, con riguardo cioè sia alla Costituzione che a leggi costituzionali e, perciò, agli esiti delle relative interpretazioni, nei diversi "preorientamenti" metodici che – come pure si è veduto – ne informano gli sviluppi e ne danno la complessiva connotazione.

³³ Ma non solo: l'accezione di fonte "esterna" qui adottata (e consigliata) è la più larga possibile, riferendosi non soltanto a fonti di diritto in senso proprio ma anche a *fonti culturali* (e, tra queste, primariamente alle indicazioni offerte dalle giurisprudenze costituzionali di altri ordinamenti), alle quali si tende, specie negli anni a noi più vicini, a riconoscere un rilievo crescente, nel quadro di una sempre più diffusa sensibilità per la comparazione giuridica (un'opportuna sottolineatura di siffatto rilievo si è, ancora di recente avuta da A.A. CERVATI, *A proposito di metodi valutativi nello studio del diritto costituzionale*, in *Dir. pubbl.*, 3/2005, 707 ss., spec. 734 ss., nonché, da ultimo, da G. ZAGREBELSKY, nel suo discorso pronunciato in occasione della cerimonia tenutasi in Campidoglio il 22 aprile 2006 per i *Cinquanta anni di attività della Corte costituzionale*). È nondimeno vero che non sempre alle buone (anzi, alle ottime) professioni di intenti si accompagna una pratica giuridica alle stesse conformi, complessivamente appagante.

Fermo tutto ciò, è fuori discussione lo specifico significato che è da attribuire alle fonti internazionali e sovranazionali, variamente idonee – come si sa – ad esprimere vincoli giuridici di particolare intensità nell'ordine interno.

Quanto all'uno, una speciale attenzione va rivolta alle norme sia internazionali che comunitarie specificamente riguardanti i diritti fondamentali. La loro capacità rigenerativa di sensi è, in potenza, davvero ragguardevole³⁴; ed è solo per una non ancora sufficientemente matura sensibilità esibita dagli operatori di diritto interno verso le Carte dei diritti se queste ultime non hanno concorso efficacemente, nell'esperienza giuridica, a riplasmare gli enunciati costituzionali espressivi dei diritti stessi, ai quali, in buona sostanza, si seguita a fare (se non esclusivo) dominante riferimento³⁵.

Quanto, poi, all'altro punto, al primo strettamente legato e da esso *quodammodo* derivato, l'idea che complessivamente mi sono fatto a riguardo del modo con cui le formule costituzionali relative ai diritti (e, in genere, espressive di principi fondamentali) si pongono in rapporto alle corrispondenti formule di produzione (latamente) "esterna" è che sia necessario far luogo al massimo sforzo possibile per riconciliarle nei processi interpretativi, avviando e portando ad effetto un *circolo virtuoso* di rimandi reciproci di sensi, di *interpretazioni doppiamente, reciprocamente conformi*, obbligando pertanto simultaneamente l'ordinamento sovranazionale e quello nazionale a volgersi l'uno verso l'altro e ad attingere a ciò che di meglio ciascuno di essi in sé racchiude al fine della incessante rigenerazione semantica dell'altro.

Il punto è di cruciale rilievo specificamente per ciò che attiene ai rapporti col diritto dell'Unione Europea. È di tutta evidenza che, una volta riconosciuta l'attitudine delle norme da quest'ultima prodotte a derogare allo stesso quadro costituzionale (fatti, comunque, salvi – si dice – i "controlimiti"), da qui si abbiano immediate e rilevanti conseguenze di ordine sistematico, con effetti di straordinario significato sia *verso l'alto*, i principi fondamentali, che *verso il basso*, le norme subcostituzionali.

Per ciò che più da vicino tocca l'oggetto di questa riflessione, sono venuto da tempo maturando il convincimento, nel quale sempre di più mi radico e confermo, secondo cui i principi fondamentali dell'ordinamento non stanno immoti davanti al diritto sovranazionale, resistendo, con la forza formidabile che è loro propria, a qualunque attacco dal diritto stesso portato.

Un'idea siffatta mostra – come si vede – i principi come impermeabili ai flussi semantici provenienti *ab extra* e – di più – è figlia di una complessiva ricostruzione dell'ordinamento che vede, al vertice di quest'ultimo, una gerarchia, sì, su basi di valore ma... *astrattamente* conformata, una gerarchia secondo cui un principio fondamentale, quello della pace e della giustizia tra le Nazioni, nel quale – come si sa – è usualmente rinvenuto il fondamento del primato del diritto comunitario sul diritto interno, è *per sistema* obbligato a recedere davanti a *qualunque* altro principio fondamentale si trovi ad esser occasionalmente urtato dalla normativa sovranazionale.

In quest'ordine teorico-ricostruttivo si annida, a mia opinione, una contraddizione insanabile, stranamente non colta anche dalla più sensibile dottrina, sol che si consideri come – secondo tesi corrente – nessuna gerarchia può *astrattamente* farsi tra i principi fondamentali (e, risalendo, tra i valori di cui essi sono espressione), ma solo, inevitabilmente, *in concreto*, dandosi appunto la preferenza ad un valore su un altro (o su altri), in ragione delle complessive esigenze del caso.

Di qui, la conclusione, in altre sedi con maggiori dettagli argomentata³⁶, secondo cui i conflitti tra principi fondamentali, laddove non componibili per via interpretativa – ciò che, come s'è sopra detto, va ad ogni modo e con tutti gli strumenti disponibili perseguito –, possono risolversi

³⁴ Il punto è messo in evidenza in innumerevoli scritti, pur nell'ambito di raffigurazioni teoriche reciprocamente non poco divergenti per impostazione ed esiti ricostruttivi (di recente e per tutti, A. CARDONE, *Tutela dei diritti, Costituzione europea e giurisprudenza costituzionale: alcuni spunti per un modello integrato*, in *Dir. pubbl.*, 2/2005, 365 ss. e O. CHESSA, *La tutela dei diritti oltre lo Stato. Fra "diritto internazionale dei diritti umani" e "integrazione costituzionale europea"*, in AA.VV., *I diritti costituzionali*, I, a cura di R. Nania e P. Ridola, Torino 2006, 229 ss.).

³⁵ Ha, tutto sommato, costituito eccezione a questa "regola" (*rectius*, "regolarità") la Carta di Nizza, come si sa fatta oggetto di numerosi riferimenti nelle aule giudiziarie, ancorché a rigore inidonea, in prospettiva formale-*astratta*, ad acquistare rilievo giuridico.

³⁶ Ancora di recente, in *Revisioni formali*, cit.

a beneficio ora di questo ed ora di quel principio (o valore). Operazioni, queste, di “bilanciamento” su basi assiologiche che proprio nel circolo interpretativo hanno il loro “luogo” elettivo di emersione, la loro compiuta messa a punto, secondo quanto si tenterà di dire meglio sul finire di questa esposizione.

Quanto, poi, all’apertura della Carta ai piani sottostanti di esperienza normativa, non è agevole, né teoricamente né (e soprattutto) praticamente, stabilire come e perché l’interpretazione costituzionale possa non di rado piegarsi e convertirsi, sia pure talora in forme eccessive, in una sorta di interpretazione “conforme” a legge (o ad altre fonti ancora)³⁷. Dei limiti, nondimeno, entro cui tutto ciò può aversi, valicati invece i quali si assisterebbe a gravi, persino irreparabili, torsioni dei meccanismi preposti all’interpretazione giuridica, non è possibile ora dire. Quel che è certo è che la flessibilità ha pur sempre un punto di rottura, peraltro non astrattamente prestabilito bensì riscontrabile solo di volta in volta, con riguardo ai singoli processi interpretativi.

Allo stesso tempo, il sussidio prestato da analisi diverse da quelle giuridiche al riconoscimento ed alla complessiva messa a punto dei principi fondamentali è fuori discussione. Così come l’avvento di un nuovo potere costituente si rende palese attraverso la considerazione di taluni fatti storico-politici, e non già per il mero rilievo posseduto dalle espressioni linguistiche contenute in questo o quel documento normativo, il più delle volte suscettibili di aprirsi ad esiti ricostruttivi assai vari e reciprocamente divergenti, allo stesso modo il pieno significato degli enunciati può cogliersi unicamente *ex post* e con senso storico-politico³⁸.

Le notazioni ora sbrigativamente svolte consentono di acquisire tre punti fermi sui quali far poggiare gli ulteriori sviluppi della riflessione.

Il primo è che l’interpretazione costituzionale (in lata accezione) si salda ed integra, fino ad immedesimarsi, con l’interpretazione che prende corpo a piani diversi di esperienza (da quello internazionale e sovranazionale a quelli subcostituzionali in genere); e, per questo verso, viene a scemare la specifica connotazione dell’una interpretazione rispetto alle altre, proprio per il fatto che ciascuna di esse manifesta comunque il bisogno di appoggiarsi alle restanti, fino ad integrarsi e comporsi in un unico circolo interpretativo³⁹.

³⁷ Trattasi di una questione di dinamica ermeneutica ancora non compiutamente chiarita, che nondimeno comporta il rischio, assai grave, di un innaturale ribaltamento della gerarchia delle fonti (su ciò, ho trovato di particolare interesse le notazioni svolte da G.N. PINAKIDIS, *L’“interpretazione conforme a Costituzione”. Tecnica del controllo giurisdizionale della costituzionalità delle leggi o metodo d’interpretazione della legge attraverso la Costituzione?*, in *To Syntagma*, 3/2001, 461 ss., il cui scritto, in lingua greca, è purtroppo inaccessibile a molti lettori.

D’altro canto, è assai noto che, in non pochi casi, la manipolazione (anche meramente semantica, siccome appunto mascherata da interpretazione conforme) di un testo di legge da parte della giurisprudenza ha la sua radice nascosta in una (alle volte, ancora più incisiva) manipolazione del parametro costituzionale, che sorregge e giustifica la prima.

³⁸ Così, ad es., la circostanza per cui un documento costituzionale è figlio di un’Assemblea Costituente costituisce un indizio assai forte a riguardo della testimonianza da esso resa dell’avvento di un nuovo ordine costituzionale che sullo stesso appunto si fonda; e, però, così come l’ordine stesso può impiantarsi anche senza la convocazione di un collegio siffatto ed a mezzo di atti che, rinnegando la propria natura (e forma) di leggi comuni, esprimano appunto una forza “costituente”, allo stesso modo (e per rara che una siffatta evenienza possa essere) anche un’Assemblea Costituente potrebbe dar vita ad un documento che non già miri ad abbattere le mura portanti del vecchio edificio costituzionale bensì, all’inverso, a puntellarle e rafforzarle. Una volta acquisito che l’identità costituzionale si misura sul terreno della vigenza-effettività dei principi fondamentali dell’ordinamento, il criterio per la qualificazione delle vicende costituzionali non può che essere di ordine assiologico-sostanziale. Eppure, talora, *res sunt consequentia nominum* (e non viceversa, come comunemente si dice); e l’istituzione di un collegio che porti il nome di Assemblea Costituente (*et similia*) può alimentare prassi o vere e proprie consuetudini di riconoscimento orientate nel senso di assegnare al prodotto dell’organo stesso una natura diversa da quella che potrebbe essergli data in ragione degli enunciati in esso contenuti, si da farsi espressione di un potere autenticamente costituente (maggiori ragguagli sul punto possono, volendo, aversi dal mio *Revisioni formali*, cit., 461 ss.).

³⁹ Parziale e forzosa, nondimeno, appare essere tanto la tesi che vuole comunque tipizzata l’interpretazione costituzionale rispetto all’interpretazione di legge ordinaria, quanto l’opposta opinione che le vede confuse ed indistinte in uno stesso *genus* dai tratti comuni. Il quadro è, invece, assai più composito; e in esso piuttosto si hanno sia elementi di distinzione (specie per ciò che concerne l’interpretazione dei principi rispetto ad ogni altra specie d’interpretazione) e sia elementi di non distinzione, in ragione della disposizione in circolo dei fatti interpretativi, vale a dire della loro

Il secondo è che l'interpretazione giuridica non può essere mai e solo "giuridica", laddove intesa come rinchiusa in se stessa e non già aperta all'osservazione dell'esperienza nei suoi svolgimenti storico-concreti (quale, poi, possa essere il peso di quest'ultima è questione che, nuovamente, richiederebbe approfondimenti di ordine teorico qui non consentiti; non credo, tuttavia, che si dia una "misura" fissa dell'apporto offerto dai dati extragiuridici al fine del retto intendimento dei dati giuridici).

Il terzo, infine, è che l'interpretazione giuridica in genere (ma quella costituzionale in ispecie) richiede un orientamento ed una complessiva connotazione di ordine assiologico, senza di che l'interpretazione stessa non potrebbe fare neppure un passo ed anzi si consumerebbe da se medesima.

La componente assiologica dell'interpretazione costituzionale, nell'idea che sono venuto al riguardo col tempo facendomi, appare per un verso assai meno determinante di come non sia usualmente vista, per un altro verso invece ancora più corposa e significativa.

Per un verso, infatti, l'interpretazione non risulta essere, così come invece a molti appare, meramente "discendente", coi principi che danno luce senza riceverla e tutte le norme restanti, comprese quelle contenute nella stessa Carta, che attingono ai principi stessi, volgendosi naturalmente verso di essi e ad essi sostanzialmente "adeguandosi". Il carattere piatto e statico di questa semplicistica e, a conti fatti, forzosa rappresentazione è testimoniato già dal solo fatto che i principi sono, per essa, visti come un dato aprioristico, preconfezionato, e non già quale l'esito di processi interpretativi complessi e – come si è venuti dicendo – obbligati ad aprirsi sia ai gradi sottostanti dell'esperienza giuridica che agli stessi dati extragiuridici. Solo l'immagine "circolare"⁴⁰, che veda uniti ed anzi confusi i materiali di cui si compone la normazione, nel farsi e rinnovarsi incessante di questa, per l'apporto che essi reciprocamente si danno in ordine alla loro rigenerazione semantica, può rendere appieno l'idea del moto che senza sosta attraversa e connota ciascuno dei materiali suddetti e tutti assieme nel loro vario combinarsi in ragione delle esigenze dei casi. Un moto – come si è venuti dicendo – non "monodirezionale" (volgendo l'interprete le norme "comuni", ancorché provviste di veste costituzionale, verso i principi fondamentali ed interrogando questi ultimi allo scopo di avere lumi circa il significato di quelle) bensì "pluridirezionale", in esso prendendo forma e risolvendosi lo stesso riconoscimento dei principi nella loro storicizzazione complessiva.

Per un altro verso, poi, il rilievo posseduto da qualificazioni d'ispirazione assiologica in occasione dei fatti interpretativi e, in genere, nelle sistemazioni di cui si fa quotidiano utilizzo nella pratica giuridica appare di straordinario spessore.

Non mi è ora consentito di intrattenermi sul punto oltre il cenno appena fatto, anche al fine di non ripetere cose più volte dette. Mi limiterò, dunque, solo a richiamare l'attenzione sul mediocre rilievo a mia opinione posseduto dalle qualificazioni di natura formale-astratta in ordine alla composizione delle fonti in sistema, a fronte del rilievo invece avuto da qualificazioni assiologicamente ispirate: tanto il principio cronologico quanto lo stesso principio della gerarchia secondo forma, attorno ai quali, unitamente al canone della competenza, si è soliti – come si sa – ricostruire le dinamiche costitutive dell'ordinamento e darne appunto l'ordinata rappresentazione, possono infatti trovarsi obbligati a recedere davanti ad esperienze della normazione che sollecitino sistemazioni diverse, in ragione dell'esistenza di certe "coperture" di valore riconoscibili a favore di alcuni prodotti normativi ed a discapito di altri.

congenita, irrefrenabile vocazione ad alimentarsi a vicenda, quale che sia il piano (costituzionale ovvero "ordinario") al quale si radicano e svolgono (a riguardo della connotazione peculiare dell'interpretazione costituzionale rispetto all'interpretazione "ordinaria" punti di vista reciprocamente distanti sono stati, ancora di recente, manifestati da G.U. RESCIGNO e R. GUASTINI: v., dunque, dell'uno, *Interpretazione costituzionale e positivismo giuridico*, in *Dir. pubbl.*, 1/2005, 19 ss. e, nella stessa *Rivista*, dell'altro, *Ancora sull'interpretazione costituzionale*, 2/2005, 457 ss.).

⁴⁰ ... della quale piace qui, ancora una volta, ricordare la lungimirante lezione teorica di A. ROSS, *Theorie der Rechtsquellen*, Leipzig-Wien 1929. Sul "circolo interpretativo", fatto oggetto – come si sa – di diffuso (ma vario) riconoscimento, v., ora, M. CAVINO, *Interpretazione discorsiva del diritto*, cit., 99 ss.

Interpretazione e sistemazione degli atti (*rectius*, delle loro norme) parrebbero essere cose distinte; ed effettivamente, da un certo angolo visuale, lo sono. Non è tuttavia dubbio che esse, nelle loro pratiche applicazioni, finiscano col porsi come una sola cosa: la distinzione teorica dissolvendosi al momento in cui l'ordinazione delle norme e la risoluzione delle loro antinomie, in applicazione di schemi assiologicamente connotati, prendano corpo attraverso i fatti interpretativi e in essi anzi interamente si risolvano.

4. Preorientamento assiologico e dovere di fedeltà alla Repubblica *come veicolo di moralizzazione del diritto e dell'esperienza costituzionale e di positivizzazione dell'“etica repubblicana”*

Una volta acclarata la natura dei principi quali forme giuridicamente espressive dei valori (di necessità, pregiuridici), è di tutta evidenza come proprio da questi ultimi venga l'orientamento primo e più saldo alla ricognizione dei significati dei primi. Certo, un orientamento che deve poi man mano svolgersi e perfezionarsi ma che, nondimeno, traccia il verso e il fine al processo interpretativo.

Il rapporto tra principi e valori è fatto oggetto di riflessioni di vario segno, sia per l'aspetto metodico che per quello teorico ricostruttivo. Per ciò che qui, in estrema sintesi, può dirsi, la positivizzazione dei valori gioca, ad un tempo, tanto per la loro valorizzazione quanto per il loro impoverimento. È l'una cosa, per il fatto che senza la loro trascrizione nella Carta i valori rimarrebbero comunque privi di rilievo giuridico, confinati nel mondo delle aspirazioni ideali o delle vicende umane pre- o meta-giuridiche ma, appunto, inidonei a riflettersi sulle esperienze riguardate dal diritto⁴¹. È, però, anche l'altra cosa, se si conviene che il diritto stesso, persino nella sua massima ed originaria espressione (nel dettato posto dalla mano del Costituente), fatica a rendere appieno, e raramente ci riesce, il grumo di valori che, in una irripetibile congiuntura storica, è stato a base del processo costituente, dandone il senso profondo e vivificandone le manifestazioni.

D'altro canto, è pur vero che i principi, assunti ad oggetto dell'interpretazione, sono pur sempre una “forma” e costituiscono un “modello”, prefigurando il “tipo” di società politica ideale che il Costituente ha inteso realizzare: con riguardo alla nostra Carta, quello di una società di uomini laboriosi (artt. 1 e 4), liberi (art. 2) ed eguali (art. 3), dotati di diritti inviolabili e però pure gravati da doveri inderogabili di solidarietà (ancora art. 2), una società in cui le differenze di colore o di lingua o di religione o di altro ancora non siano causa di discriminazioni ma, all'inverso, risorse per la crescita complessiva della società medesima (artt. 3 e 6), e via dicendo. I principi sono, insomma, il disegno; e, col fatto stesso di voler “fermare” sulla Carta i valori, in nome dei quali è stata condotta la battaglia vittoriosa per la edificazione del nuovo ordine costituzionale, vanno incontro al limite loro proprio, invalicabile, di non poter superare lo scarto che li separa dalla sostanza che essi mirano a rappresentare, nel modo più fedele possibile, senza tuttavia potersi mai

⁴¹ È corretto, dunque, affermare, con la comune dottrina, che oggetto dell'interpretazione sono esclusivamente gli enunciati, a partire da quelli espressivi di principi, nei quali i valori lasciano la loro impronta più marcata e indelebile (e non già questi ultimi in sé e per sé considerati); ciò che, poi, giustifica la sottolineatura del rilievo del “testo” fatto da una sensibile dottrina, al di là di taluni eccessi sia di ordine teorico-ricostruttivo che – e soprattutto – di indirizzo metodico (particolarmente vigoroso il richiamo al testo fatto da A. PACE, in più scritti e, tra questi, *Metodi interpretativi e costituzionalismo*, in *Quad. cost.*, 1/2001, 35 ss.; M. LUCIANI, *Intervento*, in AA.VV., *Indirizzo politico e Costituzione a quarant'anni dal contributo di Temistocle Martines*, Milano 1998, 125 ss. e G. AZZARITI, *Interpretazione e teoria dei valori: tornare alla Costituzione*, in AA.VV., *L'interpretazione della legge alle soglie del XXI secolo*, a cura di A. Palazzo, Napoli 2001, 231 ss. Su questo ed altri orientamenti, v., poi, utilmente, C. PINELLI, *Il dibattito sull'interpretazione costituzionale fra teoria e giurisprudenza*, cit., 1663 ss.). Il punto è, però, vedere in che modo, e cioè con quale *animo*, ci si accosta al testo stesso e, perciò, quale sia il *peso* complessivo ad esso riconoscibile. Ed allora, una volta che si convenga a riguardo del ruolo giocato nei processi interpretativi dal preorientamento assiologico (come pure – lo si vedrà subito appresso – da altro preorientamento, di natura fattuale), si dovrà parimenti convenire sul rilievo *anche giuridico* riconoscibile ai valori, per la spinta e l'indirizzo da essi impressi a pratiche interpretative che non saprebbero altrimenti dove e come andare.

immedesimare e convertire in quest'ultima⁴². Così come per i sentimenti, ugualmente per i valori, le parole, pur laddove non ne tradiscano il senso, non possono nondimeno darne compiutamente l'infinita varietà e ricchezza delle sfumature, l'intensità, la genuinità, la pienezza.

Diciamo, dunque, che i principi *tendono* verso i valori, allo stesso tempo in cui i valori *orientano* l'intendimento dei principi, vale a dire la ricostruzione delle forme peculiari di cui si rivestono al momento della loro positivizzazione. Soccorre particolarmente al riguardo il dovere di fedeltà alla Repubblica, per una sua densa, qualificante accezione, intesa cioè come adesione ai valori che stanno a base dell'ordine repubblicano e che naturalmente si traduce in guida e sostegno della ricognizione dei principi nei quali i valori stessi si sono incarnati e positivizzati, riflettendosi quindi beneficamente sull'interpretazione delle disposizioni restanti (costituzionali e non). Da questa, poi, circolarmente si torna all'interpretazione dei principi, di continuo alimentata e rinnovata alla luce degli esiti ricostruttivi precedentemente raggiunti: con un moto – come si vede – che da se medesimo si ricarica e rigenera senza sosta.

Il dovere di fedeltà è, esso stesso, oggetto – come si sa – di una previsione costituzionale, come tale a sua volta bisognosa di essere compiutamente colta nel suo formidabile potenziale espressivo⁴³. E, tuttavia, il suo pieno e genuino significato si apprezza già intuitivamente, in forza delle suggestioni che vengono dalla consapevolezza storica dei valori in nome dei quali fu condotta e vinta da parte delle forze politiche unite dalla Resistenza la battaglia per la costruzione del nuovo ordine costituzionale⁴⁴. In questo senso, può dirsi che la fedeltà in sé racchiude ed emblematicamente esprime la conversione dell'“etica repubblicana”, quale insieme dei fini-valori fondamentali, in diritto costituzionale vivente, per il modo peculiare in cui la prima è naturalmente portata a tradursi e rispecchiarsi nel secondo, senza di che rimarrebbe confinata nel mondo delle mere astrattezze, idealmente significanti ma prive di quella corporeità che solo il diritto e la pratica possono offrirle.

Allo stesso tempo, siccome enunciato in una norma (anzi, in un principio fondamentale), il dovere di fedeltà dà un fermo orientamento etico all'esperienza giuridica, a partire proprio da quella posta in essere a finalità interpretativa, sia che abbia ad oggetto gli “altri” principi fondamentali e sia pure che, discendendo, riguardi ogni altra statuizione normativa (interna o esterna al quadro costituzionale).

La fedeltà, insomma, unitamente alla dignità della persona umana (l'altro valore “superconstituzionale”, col quale si compone in unità inscindibile, costitutiva ed espressiva della sola, vera “norma fondamentale” dell'ordinamento⁴⁵), si pone quale anello di congiunzione di ciò che è *prima* ed a base dell'intero ordine costituzionale e di ciò che è *dentro* l'ordine stesso; rappresenta, cioè, lo sforzo posto in essere dalla Carta per aprirsi e proiettarsi fuori di sé, verso ciò

⁴² Secondo un'accreditata dottrina (F. MODUGNO, *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, cit., par.2), peraltro, il tratto della incompiuta espressione è proprio degli stessi principi, siccome ad essi trasmesso dai valori.

⁴³ Particolarmente sofferta ed elaborata – com'è noto – si presenta la riflessione teorica sul dovere in parola, nello sforzo prodotto da non poca, sensibile dottrina di percepirne i tratti identificanti e distintivi rispetto ad altri doveri, primo su tutti quello, ugualmente enunciato nell'art. 54 della Carta, di osservanza della Costituzione (in argomento, rammento qui solo gli studi di G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano 1967 e, dello stesso, *Fedeltà (dir. cost.)*, in *Enc. dir.*, XVII (1968), 165 ss., e L. VENTURA, *La fedeltà alla Repubblica*, Milano 1984 e sub art. 54, in *Comm. Cost.*, Bologna-Roma 1994, 47 ss., un raffronto delle cui ricostruzioni è ora in G. GALANTE, *Fedeltà alla Repubblica e libertà di coscienza*, in AA.VV., *I diritti costituzionali*, cit., III, 1131 ss.).

⁴⁴ Si è, ancora da ultimo, insistito (G. BOGNETTI, *Per una storia*, cit.) a riguardo delle profonde divisioni esistenti tra le forze politiche della Resistenza, portatrici di progetti alternativi (o, come che sia, diversi) di società e di Stato e, per ciò stesso, di Costituzione. È un fatto, tuttavia, non contestato da questa dottrina, che le forze stesse erano accomunate dall'obiettivo di abbattere il regime fascista e di edificare sulle sue macerie un nuovo ordine costituzionale poggiante su quei valori di libertà, eguaglianza, democrazia, ecc., in cui tutte si riconoscevano, pur caricandoli di significati complessivamente diversi, conformemente all'ispirazione ideologica cui ciascuna di esse si rifaceva; ugualmente condiviso era il bisogno di rinvenire comunque un'intesa, la più larga possibile, in seno alla Costituente, senza di che nessuna speranza poteva esser data al Paese della sua ricostruzione materiale e, soprattutto, morale.

⁴⁵ Della dignità come valore “superconstituzionale” discorrono A. RUGGERI-A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Pol. dir.*, 1991, 343 ss.

che la precede e determina, ma anche lo sforzo di quest'ultimo per tradursi in diritto e pratica costituzionale: è, in breve, una sorta di veicolo di *conversione etica*, di vera e propria *moralizzazione* (in un senso assiologicamente pregnante) del diritto e dell'esperienza costituzionale e di *positivizzazione* dell'"etica repubblicana".

5. *Il preorientamento fattuale ed il ruolo da esso giocato nell'assegnazione di sensi ai principi costituzionali (e, discendendo, agli enunciati restanti)*

Va, a questo punto, rilevato che il preorientamento assiologico, nella peculiare accezione qui datavi, pur giocando, senza dubbio, un ruolo di grande momento nei processi interpretativi, da solo comunque non basta allo scopo della compiuta comprensione (e, prima ancora, della percezione) dei principi. La consapevolezza, insomma, che la nostra è una Repubblica fondata sulla Resistenza indirizza la ricognizione semantica dei principi, nelle sue espressioni storico-concrete, ma non la costituisce ed esaurisce. Ecco, dunque, perché il preorientamento assiologico richiede comunque di appoggiarsi e di farsi integrare da un altro preorientamento, metodicamente esso pure necessario⁴⁶, che viene dal "fatto", vale a dire dal caso della vita che attiva ed, appunto, per la sua parte indirizza il processo interpretativo⁴⁷.

L'interpretazione in sé conchiusa, ristretta cioè nello spazio delle pure formule ed avulsa dalle sollecitazioni provenienti dai casi, può tutt'al più dare una prima, approssimativa e, a conti fatti, condizionata idea del senso racchiuso in un enunciato, nelle sue sistematiche correlazioni con gli enunciati circostanti (e con altri ancora, di fonti subordinate). Il processo interpretativo, tuttavia, si perfeziona solo nella sua "contestualizzazione", alimentandosi simultaneamente dal basso (dal "fatto") e dall'alto (o *ab extra*: dai valori fondanti l'ordinamento)⁴⁸.

⁴⁶ Ovviamente, si danno forme d'interpretazione, quale quella dottrinale, che prescindono dalle esigenze dell'applicazione, pur risentendo variamente esse pure dell'influenza e delle sollecitazioni in genere che vengono dalla pratica giuridica, salvo il caso, astrattamente configurabile ma a conti fatti remoto, che siano fatte oggetto di una prima interpretazione (a ridosso della loro adozione) discipline normative cadenti su campi materiali precedentemente inesplorati dallo stesso legislatore e, dunque, non coperti da materiali positivi di sorta, la cui considerazione, specie appunto per il modo con cui se n'è fatta dapprima applicazione, potrebbe variamente acquistare significato nei processi interpretativi avviati dal diritto sopravveniente. Di forme interpretative siffatte, ad ogni modo, qui non si terrà conto, giovando piuttosto circoscrivere l'attenzione unicamente alle esperienze e vicende legate alla pratica giuridica, in ossequio dell'aureo insegnamento pugliattiano del diritto come "scienza pratica".

⁴⁷ È discutibile che tra i preorientamenti in parola possano farsi graduatorie di sorta, d'importanza o anche, semplicemente, di ordine temporale, col rischio però che quest'ultima si converta e risolva nella prima, il primo "preorientamento"... *preorientando* il secondo: con ciò stesso, tuttavia, negandone l'essenza, ogni "preorientamento", proprio perché tale, non tollerando alcunché che lo preceda e determini.

⁴⁸ Se ne ha che il giudizio di costituzionalità emesso dietro ricorso in via principale è da considerare... *imperfetto*, siccome *imperfetto* è – come si viene dicendo – il processo interpretativo che lo precede e determina.

Largamente approssimativa o – diciamo pure – inesatta è la tesi, come si sa ricorrente, che vede l'oggetto del giudizio in via incidentale costituito dalla *norma*, quello del giudizio in via d'azione dalla *disposizione*, dal momento che *in ogni caso* la Corte è chiamata a pronunciarsi non già sulla conformità a Costituzione di un enunciato legislativo in *tutti* i suoi possibili significati, quali *astrattamente* da esso desumibili, bensì nel *solo* significato *concretamente* prescelto dal ricorrente o dalla stessa Corte (laddove dovesse aversi la reinterpretazione del testo da parte di quest'ultima). Dunque, l'oggetto del giudizio parrebbe esser comunque dato dalla *norma*, quale che sia la via battuta per far pervenire la "questione" alla Corte (che, poi, a mia opinione sia ancora più giusto ragionare al riguardo di "situazione normativa", per una peculiare accezione di quest'ultima, è questione su cui ho in altre sedi insistito ma che non posso, di tutta evidenza, riprendere qui).

Una conclusione siffatta sarebbe, tuttavia, affrettata, frutto di una miope osservazione dell'esperienza, siccome appuntata sul mero prodotto del processo interpretativo e non pure su quest'ultimo nella sua totalità significativa e per le dinamiche che lo attraversano e ne connotano il divenire.

Una prospettiva strutturale, che non si fermi alla sola crosta dei fenomeni indagati ma piuttosto si volga all'analisi della loro sostanza, mostra quanto lunga sia la distanza che separa l'interpretazione (sia da parte dell'autorità remittente che della stessa Corte) nei due procedimenti qui posti a raffronto, in ragione del fatto che solo in quello in via incidentale la norma viene a formazione dietro la sollecitazione e con la spinta determinante del caso, le esigenze dell'applicazione non lasciando mai insensibile la ricostruzione dei sensi degli enunciati ed il loro riporto ai parametri di

I rimandi che reciprocamente si fanno nel processo interpretativo (ed al fine della sua maturazione) il preorientamento assiologico ed il preorientamento fattuale costituiscono un flusso incessante di dati e sollecitazioni che vanno nell'uno e nell'altro verso, in forme e misura tali da rendersi, nuovamente, indistinguibili nel circolo ermeneutico. E il vero è che i valori hanno bisogno dei fatti, così come questi di quelli. I primi proiettano una luce intensa sui secondi, consentendo agli osservatori di vederli in un certo modo, anziché un altro (comunque, appunto, non in un modo "neutro"). I fatti, poi, danno ai valori quella corporeità di cui essi sono per natura privi; "storicizzano" i valori stessi, orientando variamente, per la loro parte, l'analisi degli enunciati che li esprimono.

La pressione esercitata dall'alto e dal basso non rimane mai eguale a se medesima; varia, piuttosto, col variare stesso delle congiunture e delle più vigorose e radicate esigenze da esse manifestate, nonché della struttura nomologica degli enunciati e dei modi ugualmente mobili del loro comporsi in sistema.

La struttura, unitamente ad altri connotati ancora degli enunciati (specie di ordine funzionale), gioca un ruolo di primo piano, ora attraendo a sé e *quodammodo* "metabolizzando" le sollecitazioni provenienti sia dal basso che dall'alto, ora invece irrigidendosi e, almeno in una certa misura, mostrandosi refrattaria ad alimentarsi dalle sollecitazioni medesime, pur non potendole mai respingere per intero. È evidente che, quanto più è fatta a maglie larghe la trama linguistica degli enunciati, tanto più marcata risulta essere la pressione esercitata da dati extratestuali, idonei a penetrare nella struttura medesima ed a farsi, pertanto, per la loro parte, diritto vivente. Nei principi tutto ciò si riscontra, come si sa, in una particolarmente elevata misura, vuoi per la carica di valore da essi nel massimo grado espressa e vuoi per la struttura nomologica accentuatamente "aperta" di cui sono dotati. Sta qui la forza ma, ad un tempo, anche la condanna dei principi che, pur detenendo la posizione apicale nel sistema delle norme costitutive dell'ordinamento, ovverosia ponendosi a base dell'intero edificio positivo che su di essi si regge, si trovano più di ogni altra norma esposti a corpose manipolazioni semantiche, vistose od occulte e subdole che siano, in ragione della congenita, esasperata flessibilità della loro struttura nomologica, soggetta pertanto a pressioni formidabili ad opera delle norme sottostanti e, soprattutto, dei casi. Proprio, però, grazie alla loro capacità generativa di sensi continuamente nuovi se ne rende possibile la trasmissione nel tempo,

volta in volta evocati in campo (questi stessi, anzi, ne risentono fortemente, ancorché non sempre vistosamente, la loro interpretazione ugualmente facendosi in varia misura "impressionare" dal caso).

Certo, anche l'interpretazione che viene a prender forma col procedimento in via principale ha luogo in un "contesto" storico-positivo, attinge a pratiche interpretative ed applicative precedentemente invalse (ad es., in relazione ad enunciati analoghi ovvero a leggi previgenti sulla medesima materia e fatte oggetto di modifica dalla legge interpretata ed impugnata, ecc.), è insomma pur sempre figlia della cultura istituzionale e giuridica in genere del suo tempo. E, però, non è chi non veda che le fa, ad ogni buon conto, difetto un elemento che invece entra a comporre (e, per ciò stesso, ad orientare) il processo interpretativo posto in essere a finalità di applicazione: il caso, con la varietà degli interessi da esso espressi e che non di rado – come si vedrà meglio di qui a breve – richiedono delicate e complesse operazioni di "bilanciamento", rese quindi palesi dagli esiti interpretativi di volta in volta raggiunti. Né, ad inficiare questo rilievo, varrebbe addurre la circostanza secondo cui, non sospendendo il ricorso l'efficacia dell'atto impugnato in via diretta, il giudizio sullo stesso potrebbe ugualmente risentire delle pratiche applicative su di esso formatesi (la sospensione, come si sa, è ora prevista dalla legge la Loggia; ma si tratta di un'opportunità rimasta sin qui, in buona sostanza, non sfruttata). E ciò, vuoi per la ragione che i tempi ragionevolmente contenuti entro cui il giudizio stesso ha luogo fa sì che le pratiche stesse risultino scarsamente consistenti e significative e vuoi, ancora e soprattutto, per la ragione che manca ad ogni modo nei ricorsi in parola quella stretta correlazione tra norma e fatto che è propria delle questioni rimesse in via di eccezione: laddove, cioè, la norma viene a prendere forma in forza delle suggestioni esercitate dal caso, nella sua specifica, oggettiva connotazione, che – come si è qui pure rammentato – danno un indirizzo e lasciano un segno nei processi interpretativi, tanto in quello posto in essere dall'autorità remittente quanto nell'altro cui fa luogo la Corte.

Di qui in avanti, nondimeno, come si è già segnalato, si farà specifico riferimento ai soli processi interpretativi segnati dai casi, ferma ovviamente restando l'avvertenza sopra fatta, secondo cui qualunque interpretazione è pur sempre storicamente determinata (e, in questo senso, "contestualizzata"), allo stesso modo peraltro con cui storicamente condizionata (e "contestualizzata") è la produzione giuridica sulla quale essa si radica e svolge.

nella fedeltà al “nucleo duro” originario attorno al quale si ritesse senza sosta una trama semantica vieppiù crescente.

Si potrebbe dire, con formula corta, di sintesi, che dove è più forte il preorientamento (assiologico o fattuale che sia), lì più corposa, ancorché non sempre immediatamente visibile e puntualmente percepibile, è la componente emotiva (o, diciamo meglio, intuitiva⁴⁹) dell'interpretazione. Con riguardo ai principi, tuttavia, i due preorientamenti suddetti, allo stesso tempo in cui si integrano e sorreggono a vicenda, si compensano o – se più piace dire – si “bilanciano” l'un l'altro. Il preorientamento assiologico esercita una funzione di stabilizzazione semantica⁵⁰, laddove i casi, con la loro stessa varietà, tendono al rinnovamento incessante di sensi degli enunciati. I valori fondanti l'ordinamento, proprio perché pregiuridici e, non di rado, a pretesa universale e transepocale (quanto meno con riguardo alle liberaldemocrazie: si pensi all'idea, antica e però sempre nuova o rinnovata, di libertà o all'altra di eguaglianza o di democrazia, ecc.), depurano l'interpretazione giuridica dalle scorie provenienti dai casi e dalle stesse formule positive contenute in atti subcostituzionali, il cui rinnovo si caratterizza sempre più di frequente per il fatto di aversi a ritmi incalzanti. Ciò che, poi, ne riduce la capacità rigenerativa di sensi, in primo luogo in rapporto a se stessi⁵¹ e, quindi, in rapporto ad altri documenti ed enunciati, quali quelli espressivi dei principi, che da essi non riescono a trarre materiali adeguati al loro aggiornamento semantico, restando ad ogni buon conto fedeli alla loro matrice originaria.

6. (Segue) *Normazione subcostituzionale e casi, quali fattori ora di stabilizzazione ed ora di destabilizzazione semantica degli enunciati costituzionali: ancora a riguardo della convergenza ovvero della divergenza del preorientamento assiologico e del preorientamento fattuale nella ricognizione semantica degli enunciati costituzionali, in seno ad un quadro teorico-ricostruttivo metodicamente ispirato all'idea dell'intreccio fitto ed indissolubile tra fatti e valori (e, perciò, della solo parziale distinzione nell'esperienza giuridica tra essere e dover essere)*

Sul punto è necessario un supplemento di riflessione. La normazione subcostituzionale (a partire, ovviamente, da quella in forma di legge) può, per vero, sia agevolare che contrastare il consolidamento semantico degli enunciati costituzionali. Discipline legislative fatte esse pure a maglie larghe e volte a dare la prima, immediata e necessaria specificazione-attuazione dei principi (e, in genere, delle norme) della Carta, siccome tendenzialmente stabili, possono concorrere in ragguardevole misura al radicamento dei significati attribuiti alle formule costituzionali.

⁴⁹ Intuizione, interpretazione e ragionevolezza hanno in comune molto di più di quanto comunemente non si pensi, siccome espressive, ad un tempo, di razionalità ed emotività, mescolate assieme in un *mix* che, al pari di altre strutture di pensiero e dei meccanismi del loro svolgimento, è ad oggi assai poco esplorato dalle scienze in genere. In particolare, talune associazioni mentali (“intuizioni”) giocano – come si sa –, unitamente al caso, un ruolo di primo piano, alle volte davvero decisivo, nelle invenzioni scientifiche come pure negli esiti dei processi interpretativi e nei giudizi secondo ragionevolezza. D'altro canto, è solo per il tramite di quest'ultima che può essere coltivata l'aspirazione ad una giustizia... *giusta*, colmando certe carenze strutturali dell'interpretazione, quanto meno laddove intesa e praticata secondo taluni canoni usualmente (ma talora discutibilmente) considerati suoi propri (su razionalità, ragionevolezza e giustizia nei giudizi sulle leggi, v., sopra tutti, G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna 1988, 147 ss. e, dello stesso, *Eguaglianza e giustizia nella giurisprudenza costituzionale*, in AA.VV., *Corte costituzionale e principio di eguaglianza*, Atti del Convegno in ricordo di L. Paladin, Padova 2 aprile 2001, Padova 2002, 59 ss. Notazioni a riguardo del peso esercitato dall'intuizione nei giudizi di ragionevolezza possono, poi, volendo, vedersi in A. RUGGERI-A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino 2004, 104 ss., spec. 111 ss. Ancora di A. SPADARO, *I diritti della ragionevolezza e la ragionevolezza dei diritti*, cit., 325 ss., è una proposta ricostruttiva che assegna alla ragionevolezza un posto tra sentimento e logica formale).

⁵⁰ Sulla funzione stabilizzatrice dei valori ha, da vari punti di vista, insistito la migliore dottrina (indicazioni in A. SPADARO, *Contributo per una teoria della Costituzione*, I, *Fra democrazia relativista e assolutismo etico*, Milano 1994, spec. 123 ss., nonché, ora, in A. LONGO, *Valori, principi e Costituzione*, cit., 75 ss.).

⁵¹ Mutamenti normativi realizzati a getto continuo ostacolano, ad un tempo, tanto il formarsi di consuetudini interpretative, delle quali la formazione e trasmissione del “diritto vivente” ha un disperato bisogno, quanto, all'opposto, il graduale rinnovo semantico degli enunciati e la loro crescente apertura a forme inusuali di applicazione.

Si pensi, per fare ora solo uno tra i molti esempi che vengono subito in mente, a leggi di organizzazione, quali quelle relative ai giudizi davanti alla Corte costituzionale o in materia referendaria, cui in buona sostanza si deve la conformazione concreta degli istituti costituzionali. Che, poi, su di esse si sia spiegata (e seguiti a spiegarsi), in modo vistoso e rilevante, l'opera "riconformativa" della giurisprudenza e della pratica giuridica in genere è ovviamente un altro discorso; fuor di dubbio, nondimeno, che le leggi suddette (ed altre ancora) giochino un ruolo di primo piano al fine del riempimento di senso delle formule, come si sa estremamente scarnificate, della Carta, in rapporto alle quali esse versano in condizione servente.

Da un altro lato, però, si danno molte altre leggi (anche nella stessa materia dell'organizzazione in senso largo) soggette – come si accennava – a rinnovamento incessante, al punto da porre sotto *stress* valori fondamentali, quale quello della certezza del diritto (e dei diritti...): leggi che – per ciò che ora specificamente interessa – si privano da se medesime dell'attitudine a concorrere alla rigenerazione semantica degli enunciati costituzionali. Una rigenerazione che, nondimeno, richiede di esser pur sempre fatta nel segno della gradualità e della continuità, qualità indisponibili per documenti (quelli costituzionali, appunto) che proprio nella stabilità hanno uno dei tratti maggiormente espressivi ed identificanti⁵².

Quel che, nondimeno, sembra ormai assodato è che la legislazione (e la normazione in genere) esibisce al proprio interno una tale gamma di articolazioni ed espressioni da risultare comunque parziale la ricostruzione, pure assai accreditata⁵³, che vede nella legislazione stessa un fattore di stabilizzazione semantica degli enunciati costituzionali.

Un tempo (specie in regime liberale), quando si facevano poche leggi e ugualmente lento ne era il rinnovo, la funzione di stabilizzazione in parola era per vero rimarchevole, al punto che una dottrina particolarmente sensibile al dato storico-normativo⁵⁴ rinveniva proprio in tali leggi la "Costituzione" (materialmente intesa). Oggi, ovviamente, si danno pur sempre leggi comuni in "materia" costituzionale⁵⁵; la loro qualità di elementi utili alla ricostruzione dei significati costituzionali è tuttavia – come si è venuti dicendo – alquanto sfumata (per quanto possa suonare

⁵² Sulla naturale vocazione delle Costituzioni a durare nel tempo, v., per tutti, T. MARTINES, *Prime osservazioni sul tempo nel diritto costituzionale*, in *Scritti in onore di S. Pugliatti*, III, Milano 1978, 783 ss., ora in *Opere*, I, Milano 2000, 477 ss.

Non posso, tuttavia, ora trattenermi dal segnalare, ancora una volta (v., già, volendo, i miei *Il federalismo all'italiana e l'uso "congiunturale" della Costituzione*, e *Devolution, "controriforma" del titolo V e uso congiunturale della Costituzione, ovvero sia quando le "ragioni" della politica offuscano la ragione costituzionale*, entrambi in www.forumcostituzionale.it, nonché, da ultimo, *A proposito della formazione del Governo in tempi di "ingorgo" istituzionale (e dell'auspicata ripresa del processo riformatore con metodo bipartisan)*, in www.federalismi.it, 8/2006), con viva preoccupazione la tendenza, che sembra da noi profilarsi in modo sempre più netto, per un uso "congiunturale" degli strumenti costituzionali e, di riflesso, della stessa Costituzione, obbligata a modifiche anche di largo raggio, addirittura estese all'intera seconda parte ma con immediate e ad oggi imprevedibili ricadute anche sulla prima, ad opera della sola maggioranza di turno, convertendosi in tal modo il *bipolarismo politico* in atto in un innaturale *bipolarismo costituzionale*, che tuttavia porta a disperdere della Costituzione proprio l'essenza di "luogo" espressivo di valori omnicondivisi. Che, però, in tal modo, rischi di smarrirsi (se già non s'è persa del tutto) l'essenza stessa costitutiva di un'*etica costituzionale minima*, cui regole e regolarità in genere dovrebbero costantemente ispirarsi, mi parrebbe incontrovertibile.

⁵³ A. FALZEA, *La Costituzione e l'ordinamento*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, 261 ss.

⁵⁴ L. PALADIN, *Costituzione, preleggi e codice civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1993, 24 ss.

⁵⁵ ... per quanto – come si sa – una ormai datata pronunzia della Consulta, risalente ad oltre quarant'anni addietro, abbia inteso la formula contenuta nell'art. 72, IV c., cost. come riferita a leggi formalmente costituzionali. Che non possa, ad ogni buon conto, farsi a meno di leggi comuni volte a dare il primo sviluppo al "programma" costituzionale – per riprender una fortunata, ancorché discussa, espressione di un'autorevole dottrina (F. MODUGNO, *L'invalidità della legge*, I e II, Milano 1970) – è indubbio.

La discussione teorica a riguardo dei modi d'intendere la "materia" costituzionale non cessa di offrire spunti di largo interesse per ulteriori riflessioni, di cui nondimeno è, di tutta evidenza, altra la sede (di recente e anche per ulteriori riferimenti, v. Q. CAMERLENGO, *La vocazione cosmopolitica dei sistemi costituzionali alla luce del comune nucleo essenziale*, in AA.VV., *Giurisprudenza costituzionale e principi fondamentali: alla ricerca del nucleo duro delle Costituzioni*, cit.).

strano e persino, per un certo aspetto, paradossale, proprio a motivo della loro crescita numerica, dovuta alla dilatazione della materia in parola, nonché – e soprattutto – del loro continuo rinnovo).

Il rifacimento a ritmi frenetici della normazione può, nondimeno, ugualmente alimentare talune pratiche interpretative al piano costituzionale. Si pensi, ad es., a quanto si è avuto (e si ha) in forza dell'uso costante, peraltro – come si sa – universalmente deprecato, della decretazione d'urgenza da parte del Governo.

Qui, può vedersi con chiarezza come proprio in forza della produzione massiccia di decreti-legge, vadano o no a buon fine al momento della loro conversione in legge, si stabilizzi un metodo (o, diciamo pure, uno “stile”) di normazione, idoneo per la sua parte a proiettare la propria immagine sullo schermo costituzionale ed a lasciarvi il segno.

Così, riguardata retrospettivamente alla luce di una vicenda ormai profondamente radicata nel terreno dell'esperienza ordinamentale, la formula relativa ai casi straordinari di necessità e di urgenza, nel suo significato complessivamente invalso, non si riferisce – di tutta evidenza – unicamente a calamità naturali o a fatti comunque di rara verifica bensì anche ad altri, di vario genere e di assai frequente (persino quotidiano) riscontro.

E ancora, che i decreti-legge possano essere emendati in modo pressoché illimitato nella sede parlamentare è un dato ormai assodato (semmai, si discuteva un tempo, fino alla legge 400 dell'88, della decorrenza temporale delle norme nuove aggiunte dalle Camere, non pure a riguardo appunto della liceità delle innovazioni medesime). Eppure, il termine “conversione” – come si è altrove osservato⁵⁶ – avrebbe piuttosto potuto sollecitare un esito interpretativo diverso (in tutto o, comunque, per la gran parte avverso ai mutamenti del dettato originario consegnato dal Governo).

Dunque, anche fonti adottate nelle congiunture più varie ed a ritmi alle volte persino impressionanti possono pur sempre concorrere alla stabilizzazione semantica degli enunciati costituzionali – se ci si fa caso, proprio (e specificamente) con riguardo alle metanorme –, una volta che si impiantino delle vere e proprie consuetudini di riconoscimento in seno al processo interpretativo e lungo il verso tracciato dalle fonti stesse⁵⁷.

Ugualmente è da dire dei casi che, così come possono presentarsi in forme continuamente cangianti, si fanno però – almeno nelle loro più marcate e ripetitive manifestazioni – rivedere nel tempo con tratti di fondo non dissimili, esprimendo una singolarmente marcata aspirazione alla loro “universalizzazione”, si da dar fiato nuovamente a consuetudini di riconoscimento volte a riportare i casi stessi per sistema sotto la “copertura” dei medesimi principi-valori. In circostanze siffatte, per un verso, si riproduce e rinnova il riferimento di uno stesso caso, nella sua oggettiva connotazione, ad uno stesso principio (o “insieme” di principi) che, per la sua parte, appunto concorre alla sua giuridica qualificazione; per un altro verso, in siffatta opera di riporto del caso al principio, il secondo ancora una volta si alimenta dal primo, stabilizzandosi semanticamente.

Conclusivamente sul punto, è da dire che fatti e norme subcostituzionali possono giocare – a seconda delle congiunture – tanto nel senso della stabilizzazione quanto, però, in quello della destabilizzazione semantica degli enunciati costituzionali, a seconda che riescano o no ad affermarsi nell'esperienza consuetudini interpretative degli enunciati stessi espressive di linee di tendenza sufficientemente nitide e marcate, vale a dire orientate verso esiti ricostruttivi univocamente definiti e compiuti.

Ad un punto, nondimeno, è da assegnare, nel quadro concettuale ora per sommi capi disegnato, una speciale considerazione; ed è dato dalla convergenza ovvero, all'opposto, dalla divergenza che può aversi tra il preorientamento assiologico ed il preorientamento fattuale: ora idonei ad imprimere una spinta vigorosa, alle volte persino risolutiva, al processo interpretativo lungo la medesima direttrice di marcia ed ora, invece, portati a discostarsi l'uno dall'altro e – come si è fatto sopra notare – a compensarsi o “bilanciarsi” a vicenda. Eppure, anche laddove gli indirizzi

⁵⁶ Rimando sul punto al mio *Fonti, norme, criteri ordinatori*, cit., 166 ss.

⁵⁷ Una rivalutazione del ruolo esercitato dal diritto costituzionale non scritto, nelle sue varie espressioni, è ora nel mio *Scrittura costituzionale e diritto costituzionale non scritto*, in *Dir. soc.*, 2/2004, 237 ss., nonché in *“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti*, VIII, *Studi dell'anno 2004*, Torino 2005, 75 ss.

forniti al processo interpretativo dai preorientamenti in parola sembrano discostarsi, essi sono ad ogni modo obbligati a rinvenire un minimo comun denominatore sulla cui base il processo stesso possa saldamente poggiare e portarsi da se medesimo in avanti; altrimenti, sarebbe condannato a rinchiudersi insensatamente in se stesso e così a consumarsi e dissolversi. Attorno a questo “nucleo duro”, frutto dell’incontro (e, appunto, del “bilanciamento”) dei due preorientamenti suddetti viene quindi a costituirsi la trama semantica riconosciuta come propria del singolo enunciato, nel suo fare “sistema” con gli enunciati restanti.

Ne dà, peraltro, conferma l’analisi della struttura dei fatti interpretativi e, risalendo, delle radici nascoste da cui essi si tengono, che appunto mostra come *nel preorientamento assiologico si dia una componente fattuale, così come una componente assiologica si rinvenga in seno al preorientamento fattuale*, una volta che risulti ormai acclarato che i valori tracciano il verso per la lettura del fatto, così come quest’ultimo dispone, per la sua parte, dell’attitudine a lasciare un segno nell’inveramento storico dei valori.

La separazione netta di fatti e valori o – se più piace dire, riprendendo un’antica e però ricorrente contrapposizione – tra *essere e dover essere* può essere predicata alla sola condizione (a mia opinione, metodicamente e teoricamente inaccettabile) che non si dia *alcun* preorientamento, come che sia fatto, dell’interpretazione. Qualora, invece, si muova dall’assunto, come si sa ormai indiscusso (seppur variamente inteso), che l’interpretazione risulta pur sempre in maggiore o minore misura “preorientata”, ed allora è giocoforza riconoscere l’intreccio indissolubile di fatti e valori, per la elementare ragione che questi vivono attraverso quelli ed in essi storicamente si incarnano, così come i fatti acquistano senso unicamente per il modo con cui sono visti sotto la luce dei valori e in prospettiva comunque verso questi ultimi risolutamente orientata⁵⁸.

7. La struttura composita di fatti e valori, i “bilanciamenti” interni agli uni ed agli altri che essa sollecita a fare, il carattere artificioso della ricostruzione teorica che vede i “bilanciamenti” stessi rigidamente distinti dall’interpretazione

Fin qui s’è discorso di fatti e valori come se da essi debba venire una spinta alle dinamiche produttive ed applicative di diritto ferma e costante, lungo un percorso linearmente, previamente tracciato e verso una meta essa pure nitidamente stabilita. Nella realtà, come si sa, le cose non stanno affatto così. I casi della vita assai di rado esprimono una struttura elementare, in seno alla quale cioè si dia un solo interesse giuridicamente meritevole di protezione, idoneo ad emergere e farsi apprezzare con cristallina chiarezza, sì da sollecitare il formarsi di pratiche interpretative verso di esso univocamente orientate e disponibili ad apprestarvi la migliore, alle condizioni storicamente e positivamente date, tutela. Allo stesso modo, non sempre il singolo caso evoca in campo un solo valore costituzionale, idoneo a concorrere alla piena ricostruzione del caso stesso ed alla ricognizione di senso degli enunciati, costituzionali e non, che lo riguardano.

L’esperienza è, piuttosto, il più delle volte (per non dire sempre...), assai più complessa, tanto sul versante dei casi quanto su quello dei valori. Lo è sul primo, per la ragione che di frequente uno stesso caso esprime un grumo di interessi intrecciati, tutti egualmente bisognosi di considerazione, ancorché assai problematicamente componibili ad unità. È allora evidente che interessi eterogenei e persino contrapposti possono sollecitare divergenti pratiche interpretative degli enunciati, tanto sul fronte del parametro quanto su quello dell’oggetto. A seconda, dunque,

⁵⁸ Da una prospettiva ancora più ampia, si è altrove tentato di mostrare come nella contrapposizione rigida di *essere e dover essere* si rispecchi il conflitto, usualmente considerato insanabile, tra *concezioni prescrittive e concezioni descrittive* della Costituzione, che di contro, a mia opinione, richiede di essere ricomposto, una volta che si convenga – come, appunto, a me pare si debba – che *“alla prospettiva cognitiva non rimangono estranee qualificazioni di ordine deontico, così come alla prospettiva prescrittiva asserzioni cognitive”* (così, nel mio *Idee sulla Costituzione, tra teoria delle fonti e teoria dell’interpretazione*, in *Rass. parl.*, 1/2005, 11 ss., nonché in *“Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti*, VIII, cit., 529 ss., e 555 per il riferimento testuale).

della forma assunta dal “bilanciamento” degli interessi – com’è usualmente chiamato – possono aversi sollecitazioni di vario segno nelle pratiche interpretative.

D’altro canto, anche i valori possono trovarsi evocati in campo in vario modo, ora due o più di essi convergendo e dunque imprimendo una spinta formidabile al processo interpretativo nel medesimo verso ed ora, di contro, divergendo, si da richiedere, nuovamente, un bilanciamento dagli esiti comunque astrattamente imprevedibili.

Su siffatte evenienze non occorre ora intrattenersi, a motivo della loro notorietà. Diverse sono, però, le conclusioni che se ne traggono a finalità ricostruttiva, per ciò che specificamente riguarda il rapporto tra interpretazione e bilanciamento: un rapporto tra termini che un’acuta dottrina considera reciprocamente irriducibili⁵⁹ ma che, invece, nel quadro concettuale ora sommariamente delineato sembrano pianamente componibili ad unità ed anzi sostanzialmente indistinguibili. E ciò, non soltanto per la ragione che il bilanciamento – sia esso tra valori ovvero tra interessi, a seconda delle prospettive metodico-teoriche d’inquadramento⁶⁰ – fa comunque capo a termini che sono giuridicamente apprezzabili unicamente in quanto riferiti a norme (e, dunque, per il modo con cui si immettono nel circolo interpretativo, legandosi indissolubilmente ai suoi esiti). Ancora prima, alla luce delle cose sopra dette, il bilanciamento incide sull’orientamento del processo interpretativo (anzi, ulteriormente precisando, sui suoi “preorientamenti”), di ordine sia assiologico che fattuale. I bilanciamenti, insomma, precedono, accompagnano e seguono, con un moto circolare che si ricarica da se medesimo, il fatto interpretativo: si riscontrano già prima che il fatto stesso si avvii, sia al piano alto dei valori che al piano basso degli interessi, per il modo appunto con cui il processo interpretativo si impianta e svolge, per quanto alle volte i bilanciamenti stessi, siccome costitutivi dei “preorientamenti” suddetti, si rendono scarsamente apprezzabili in tutto il loro spessore, venendo a maturazione con gradualità ed acquistando pertanto forma man mano che il processo interpretativo si porta avanti. L’argomentare che poi, non di rado, sorregge e giustifica talune decisioni (specie quelle degli organi giudiziari)⁶¹ rende anche esteriormente visibili i bilanciamenti in parola, che – come si viene dicendo – si pongono, ad un tempo, quali cause ed effetti, fattori ed esiti dell’interpretazione.

Artificiosa a me sembra dunque essere la contrapposizione teorica tra l’*interpretazione*, che assumerebbe a proprio esclusivo oggetto gli enunciati, ed il *bilanciamento*, che invece farebbe capo solo a fatti o ad interessi. Alla sua base sta, infatti, l’idea dell’assoluta, reciproca impermeabilità dell’*essere* e del *dover essere*, secondo schemi d’inquadramento che, fermandosi alla crosta dei fenomeni indagati, si volgono alla descrizione, in prospettiva statico-formale, degli *atti*, trascurando il rilievo dei *processi* attraverso i quali gli atti stessi prendono forma e dai quali attingono la sostanza che è loro propria.

Fatti, norme e valori – sia chiaro – non si confondono per intero, come si potrebbe malamente intendere dalle cose qui dette. Rimangono, sì, distinti, esattamente come lo sono le

⁵⁹ R. BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano 1992; O. CHESSA, *Bilanciamento ben temperato o sindacato esterno di ragionevolezza? Note sui diritti inviolabili come parametro del giudizio di costituzionalità*, in *Giur. cost.*, 1998, 3930; G. SCACCIA, *Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Milano 2000; A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Milano 2001, spec. 275 ss. e, da ultimo, R. GUASTINI, *Ancora sull’interpretazione costituzionale*, cit., 457 ss., spec. 461 ss. Notazioni critiche nei riguardi di questa dottrina sono già nei miei *Ragionevolezza e valori, attraverso il prisma della giustizia costituzionale*, in *Dir. soc.*, 4/2000, 599 ss. e *Principio di ragionevolezza e specificità dell’interpretazione costituzionale*, in *“Itinerari”*, VI, 1, cit., spec. 316 ss.

⁶⁰ Su ciò, part., O. CHESSA, *Principi, valori e interessi nel ragionevole bilanciamento dei diritti*, in AA.VV., *La ragionevolezza nel diritto*, a cura di M. La Torre e A. Spadaro, Torino 2002, 207 ss.

⁶¹ Discorso diverso è da fare per decisioni di altra natura, quali quelle racchiuse in atti normativi, che a loro volta sollecitano ulteriori e peculiari processi interpretativi. È chiaro che la parte motiva di cui si compone la struttura della sentenza (o di altri atti ancora) si offre alla conoscenza in modi comunque diversi da quelli che stanno a base dell’interpretazione delle leggi e di atti in genere privi di motivazione. A ciò è, poi, ovviamente da aggiungere la diversa natura degli atti, come pure degli autori dei fatti interpretativi e dei contesti in cui questi ultimi vengono a formazione, elementi tutti – come si è dietro rilevato – idonei a variamente riflettersi sulle operazioni di bilanciamento e, più in genere, sui processi interpretativi di volta in volta posti in essere.

norme di questa o quella fonte (costituzionale e non) o – di più – il parametro e l’oggetto in un giudizio di costituzionalità. Una distinzione, nondimeno, che non esclude flussi di comunicazione reciproca tra i materiali in campo⁶², che anzi proprio nel circolo interpretativo (e riguardati dalla prospettiva dinamica che gli è propria) ricevono il loro più adeguato ricetto, la messa a fuoco che consente di indagarne la struttura costitutiva e di coglierne l’essenza, di darvi la complessiva “sistemazione” insomma.

Così è, dunque, pure per i “bilanciamenti” in rapporto con l’interpretazione. Volendo, si può seguitare a dire – se più piace – che gli uni attengono agli interessi (ovvero ai valori, a seconda di come si reputi giusto guardare ad essi), l’altra alle norme (o, meglio, alle disposizioni per l’aspetto dell’oggetto, alle norme per quello del risultato): nella consapevolezza, nondimeno, della loro comune appartenenza ad una stessa esperienza giuridica in seno alla quale (e per la prospettiva di volta in volta adottata) possono emergere con tratti ora più ed ora meno marcati, richiedendo comunque di appoggiarsi ed integrarsi a vicenda.

In realtà, l’osservazione della struttura dei processi interpretativi e dei modi del loro orientamento e svolgimento mostra che i “bilanciamenti” esprimono la sostanza dei fatti interpretativi e ne danno la sintesi, offrono cioè a questi ultimi quella “corporeità” di cui sarebbero altrimenti privi, tracciandone il verso e dandovi la spinta di cui hanno costantemente bisogno nei loro non di rado ramificati ed impegnativi percorsi. Allo stesso tempo, l’interpretazione dà forma ai bilanciamenti, li fa emergere e veicola verso esiti ricostruttivi che non potrebbero essere in altro modo raggiunti.

Certo, a seconda degli operatori e delle circostanze, il “mix” tra bilanciamento e interpretazione assume connotazioni diverse, apparendo ora più ed ora meno vistoso l’apporto da essi dato al conseguimento del risultato. La singolare natura “bifronte” della Corte costituzionale – per fare ora solo un riferimento ad esperienze a me familiari –, organo politico e giurisdizionale ad un tempo (sia pure per una peculiarissima accezione sia dell’uno che dell’altro termine)⁶³, rende appieno testimonianza del fatto che essa non “bilancia” soltanto né soltanto interpreta ma – come mi è parso giusto di dire altrove⁶⁴ – *bilancia interpretando* ovvero *interpreta bilanciando*. Ogni forma di radicalizzazione teorica, volta a far attrarre per intero l’attività del giudice delle leggi esclusivamente dal polo del bilanciamento ovvero dall’altro dell’interpretazione determinerebbe comunque una torsione del ruolo giocato dall’organo nelle dinamiche dell’ordinamento, per il fatto stesso di enfatizzarne l’un aspetto e sottostimarne l’altro (in realtà, bilanciamenti misti ad interpretazioni sono fatti da ogni operatore, dai giudici comuni come dallo stesso legislatore, ma con tipicità di ruoli e, dunque, con irripetibilità di effetti).

Sta proprio qui la migliore conferma di quanto sia metodicamente ingenuo e teoricamente forzoso distinguere o, peggio, contrapporre la ragionevolezza all’interpretazione. Semmai, a voler riportare – come fanno alcuni studiosi – la ragionevolezza ai (soli) bilanciamenti, è da dire che quando questi ultimi si espandono a dismisura, fino ad occupare pressoché per intero l’area coperta dai fatti interpretativi e ad esercitare una pressione formidabile sulla lettera degli enunciati volta a far debordare l’interpretazione dagli argini da essa segnati, la ragionevolezza si converte nel suo opposto: spezzandosi l’equilibrio tra sostanza e forma dell’interpretazione, tra il peso che è da assegnare agli interessi ed ai valori, per un verso, e l’uguale peso che è comunque da dare alle espressioni linguistiche oggetto dell’interpretazione, si finirebbe col fare un uso... *irragionevole della ragionevolezza*. E, d’altro canto, un uso parimenti irragionevole, complessivamente incongruo, degli strumenti dell’interpretazione viene a farsi tanto nel caso in cui la scrittura degli enunciati si trovi costretta ad abdicare alla funzione sua propria di delimitazione dell’area dei

⁶² Delle “innumerevoli forme di mutua alimentazione e reciproca fecondazione tra fatti e norme” discorre ora anche L. D’ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, cit., *passim* (e 237, per il riferimento testuale).

⁶³ È tornato, ancora da ultimo, ad intrattenersi con acuti rilievi sul punto A. MORELLI, *Il ruolo e le funzioni della Corte costituzionale nella dinamica dell’ordinamento democratico*, in AA.VV., *La ridefinizione della forma di governo attraverso la giurisprudenza costituzionale*, cit., 401 ss.

⁶⁴ *Il “diritto ragionevole” e la teoria della Costituzione*, in “Itinerari”, VII, 1, cit., 24.

significati astrattamente possibili, per cedere dunque il campo ai più vigorosi, sregolati interessi, quanto nel caso opposto che si affaccino letture degli enunciati... *letteralistiche*, siccome eccessivamente legate ad espressioni linguistiche nelle quali tuttavia non riescano più a rispecchiarsi gli interessi effettivamente in campo né – e soprattutto – se ne riscontri il doveroso, fermo orientamento verso i valori⁶⁵.

⁶⁵ Su pregi e difetti dell'interpretazione letterale, avuto specifico riguardo a quella della Costituzione, v., part., F. VIOLA-G. ZACCARIA, *Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*, Roma-Bari 1999, 241 ss.